

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
DIFESA (IV)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	63

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Popolari Italiani-Popolari per l'Europa-Liberali per l'Italia-Partito Liberale Italiano: Misto-IL-PI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sul Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sul Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce il tema delle comunicazioni.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sul Consiglio europeo che si svolgerà il 7 e l'8 febbraio 2013.

Il Ministro Mario CATANIA fornisce ulteriori elementi informativi.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Lino DUILIO (PD), la senatrice Emma BONINO (PD), il deputato Renato CAMBURSANO (Misto), la senatrice Francesca Maria MARINARO (PD), i deputati Sandro GOZI (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Enrico PIANETTA (PdL) e Isidoro GOTTARDO (PdL), nonché il senatore Lamberto DINI, *Presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replica il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. Atto n. 539 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Bernardini ed altri</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Atto n. 539.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il nulla osta della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.

Roberto GIACHETTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nel corso della discussione in Assemblea sul disegno di legge C. 4434-B, poi divenuto legge n. 190 del 2012, fu accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/04434-B/012, di cui è primo firmatario, in cui è previsto l'impegno a « costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge,

presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche *online* attraverso i rispettivi siti, nella quale siano raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera».

Nell'ordine del giorno si impegna altresì il Governo ad aggiornare tale banca dati con periodicità mensile ed a depositare copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge n. 190 del 2012, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, affinché la possano trasmettere alle Commissioni competenti.

Atteso che il termine di sessanta giorni è ampiamente trascorso chiede, quindi, al rappresentante dell'Esecutivo entro quali tempi il Governo intenda dare seguito all'impegno assunto.

Rita BERNARDINI (PD) in riferimento all'intervento dell'onorevole Giachetti, osserva come sempre più spesso il Governo disattenda gli impegni presi con il Parlamento contenuti in ordini del giorno, mozioni o risoluzioni. Ciò è avvenuto ultimamente con una risoluzione approvata dalle Commissioni riunite I e II, relativa al voto nelle carceri. Il Governo, infatti, non ha adottato alcuna delle misure previste dalla risoluzione, che sarebbero servite per garantire il voto nelle carceri in vista dei prossimi impegni elettorali.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che la legge n. 190 del 2012, cosiddetta « anticorruzione », alla quale hanno lungamente lavorato queste Commissioni, come tutti i colleghi ricordano, prevede al comma 66

dell'articolo 1 l'obbligo del collocamento fuori ruolo di magistrati, procuratori e avvocati dello Stato cui vengano attribuiti incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici. La medesima legge delega inoltre il Governo a individuare ulteriori incarichi per i quali sia obbligatorio il collocamento fuori ruolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame individua gli incarichi apicali e semiapicali e gli ulteriori incarichi il cui conferimento comporti per magistrati, procuratori e avvocati dello Stato il collocamento in posizione di fuori ruolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce, in particolare, attuazione dell'articolo 1, comma 67, della citata legge n. 190 del 2012.

Il già ricordato comma 66 dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. La disposizione prevede la cessazione di diritto degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge qualora nei centottanta giorni successivi non venga adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 delega il Governo ad adottare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 28 marzo 2013) un decreto legislativo che individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, il cui conferimento comporti il collocamento obbligatorio fuori ruolo per magistrati, procuratori e avvocati dello Stato.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono i seguenti: tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; durata dell'incarico; continuità e onerosità dell'impegno lavorativo

connesso allo svolgimento dell'incarico; possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

Il comma 68 ha, poi, stabilito come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato un limite di permanenza massima in posizione di fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.

Il limite decennale si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge anticorruzione (articolo 1, comma 69), avvenuta il 28 novembre 2012. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato o maturino successivamente il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consilia-tura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico (se l'incarico non prevede un termine, il fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge) (comma 72).

Per i magistrati destinati a incarichi non giudiziari presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il C.S.M., anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge 190, il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge, ossia, come detto, dal 28 novembre 2012 (comma 71).

Le nuove disposizioni sul fuori ruolo non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate (comma 70).

Venendo ora al quadro normativo di riferimento, ricordo che la disciplina generale del collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti è contenuta agli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).

I presupposti per cui può essere disposto il fuori ruolo consistono nel caso in cui l'impiegato debba svolgere funzioni che, seppur attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza, non rientrano nei suoi compiti istituzionali (ad esempio attività di ricerca scientifica, studio, documentazione). L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene (cosiddetto « soprannumero ») e il suo posto in organico può essere ricoperto da altri (a differenza di quanto accade per il comando, il quale continua a ricoprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere ricoperto né per concorso né per qualsiasi altra forma di mobilità). Al collocamento fuori ruolo (su richiesta dell'amministrazione richiedente o dello stesso dipendente) si provvede con decreto del ministro competente di concerto con il ministro dell'economia, sentito il dipendente. Il periodo di tempo trascorso in posizione di comando o fuori ruolo resta comunque valido ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati al Ministero della giustizia (articolo 196); analogo collocamento è previsto per incarichi speciali non previsti da leggi o da regolamenti, conferiti dal Ministro della giustizia o con il suo consenso (articolo 210).

L'articolo 15 della legge n. 195 del 1958 prevede che il C.S.M. deliberi il collocamento fuori ruolo, oltre che per le assegnazioni di magistrati al Ministero della giustizia, anche per il conferimento agli stessi, in base alle norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Un eventuale diniego del C.S.M. può essere motivato solo sulla base della sussistenza di « gravi esigenze di servizio ».

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 48 del 2001 (da parte dell'articolo 4, comma 20, della legge n. 111 del 2007) non esiste più alcun

« tetto » massimo complessivo per le destinazioni di magistrati ordinari a incarichi fuori ruolo stabilito con legge. Solo per i magistrati destinati al Ministero della giustizia il decreto legislativo n. 300 del 1999 (articolo 19) stabilisce un numero massimo di 65 unità fuori ruolo.

La circolare C.S.M. del 23 marzo 1994 (aggiornata da ultimo dalla circolare 8 febbraio 2008) in materia di fuori ruolo dei magistrati, già prevedeva un periodo massimo di fuori ruolo di 10 anni nell'arco della carriera, fissando in 5 anni il periodo massimo di permanenza continuativa in fuori ruolo e prescrivendo un periodo minimo di permanenza continuativa di rientro nel ruolo di 5 anni. I limiti quinquennali possono essere superati in relazione all'espletamento di taluni incarichi (es. le funzioni da svolgere presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, limitatamente alle posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio, il Consiglio superiore, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale, gli organismi internazionali). La citata circolare del C.S.M. del 2008 ha previsto un numero massimo di 185 magistrati collocabili fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria.

Per i magistrati amministrativi, la legge n. 186 del 1982 (articolo 29) prevede il collocamento fuori ruolo, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali. In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità. Il fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno 4 anni e non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi; non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo 2 anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1993 (regolamento sugli incarichi dei magistrati amministrativi)

prevede che le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo (articolo 9).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 584 del 1993 (Regolamento sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato) prevede possibili incarichi – tra gli altri – presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale; cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia; incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali; altri incarichi previsti da leggi dello Stato il cui conferimento sia giustificato da particolari e motivate esigenze di garanzia (articolo 3). Il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, è consentito solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può superare la durata di tre anni, salvo i casi di diversa durata stabilita dalla legge (articolo 8).

L'articolo 3 del regio decreto n. 120 del 1941 (Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) prevede che gli avvocati dello Stato, ai quali anche in applicazione di disposizione di legge o di regolamento, vengono, col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi quelli da espletarsi presso le amministrazioni o gli enti pubblici, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo. La norma precisa che gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica

sono collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato fuori ruolo, o in soprannumero, non possono superare contemporaneamente il numero di 20. Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Analoga disciplina è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1995 in relazione agli incarichi consentiti ai magistrati della Corte dei Conti. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati contabili ovvero: le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo.

Per i magistrati militari, il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), stabilisce che lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili (articolo 52, comma 4).

Federico PALOMBA, *vicepresidente della II Commissione*, in sostituzione della presidente Giulia Bongiorno, relatrice per la II Commissione, impossibilitata a partecipare alla odierna seduta, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo.

Osserva quindi come il provvedimento in esame si componga di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, individua gli incarichi apicali e semiapicali di cui all'articolo 1, co. 66, della legge delega, il cui conferimento comporta necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 165/2001 (tale articolo, con specifico riguardo agli incarichi pubblici, stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale).

In base allo schema di decreto costituiscono incarichi apicali o semiapicali i seguenti: Presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti; segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica; capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica (ex presidenti); segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale; segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio; segretario generale del CNEL; segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali; capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri; capo di gabinetto di un membro della Commissione europea; presidente delle scuole pubbliche di formazione; direttore e vicedirettore delle Agenzie.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 (appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato), ove nominati presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato, siano comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge delega, individua gli ulteriori incarichi (quindi, diversi da quelli apicali o semiapicali) la cui assunzione è subordinata alla collocazione del dipendente pubblico in posizione di fuori ruolo (o, se richiesta, in aspettativa senza assegni). Si tratta dei seguenti incarichi: Capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari; Capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio (il fuori ruolo è obbligatorio solo se l'organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile l'impegno richiesto con lo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto); Direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione; Presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente; Incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

L'articolo 2 fa salve le altre disposizioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo.

Linda LANZILLOTTA (Misto) evidenzia preliminarmente come la discussione relativa al collocamento fuori ruolo dei magistrati vada impostata non tanto nei termini delle prerogative degli stessi quanto piuttosto nell'ottica di assicurare un corretto bilanciamento tra l'acquisizione di specifiche professionalità da parte di taluni organi ed enti e la necessità di preservare la funzionalità della magistratura nonché la coerenza e la compatibilità delle funzioni « consultive » con l'esercizio di quelle giurisdizionali. Ne deriva la necessità, quanto meno per i magistrati amministrativi, alla luce del contingente ristretto, di essere molto selettivi nella valutazioni delle cariche che possono essere collocate fuori ruolo.

In particolare, riguardo al testo in esame, ritiene singolari alcuni aspetti: in primo luogo, all'articolo 1, comma 1, è a

suo avviso opportuno valutare se mantenere tra gli « incarichi apicali e semiapicali », che sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo, alcune delle categorie ivi elencate, a partire da quella di capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica, anche considerato che la stessa non sembra presupporre una rilevante intensità di funzioni. Al contempo, al fine di evitare un'eccessiva dilatazione degli incarichi in questione, è necessario svolgere una specifica riflessione riguardo alle categorie dei « vice » — specificandone comunque il numero massimo — nonché rispetto a quella di « segretario generale presso enti territoriali e locali ».

A suo avviso, al medesimo articolo 1, comma 1, occorre altresì specificare ulteriormente la natura e la tipologia delle « scuole pubbliche di formazione » ivi richiamate, considerata la molteplicità di tali figure operanti sul territorio nazionale.

Per quanto attiene alle previsioni dell'articolo 2, ritiene che sia incongrua l'esclusione dei capi ufficio legislativo dei ministri senza portafoglio, tenuto conto che in molti casi — come per la funzione pubblica, gli affari regionali e gli affari europei — è proprio in questi settori che vi è la maggiore necessità di redazione di testi legislativi e, quindi, un'intensità di impegno evidente.

Ritiene inoltre che vada rivista la parte del testo, contenuta al comma 1 dell'articolo 2, che rimette la decisione sul collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni, al competente organo di autogoverno, chiamato a valutare se l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto: si tratta, infatti, di un compito che andrebbe ricondotto solo alla legge. Di conseguenza, tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 vanno a suo avviso compresi tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, anche senza portafoglio.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime l'avviso che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame non trovi rispondenza nella disposizione di delega e che nel complesso il provvedimento complicherebbe, anziché semplificare il quadro normativo sulla materia. In particolare, vengono considerati come incarichi apicali incarichi che non dovrebbero essere attribuiti a magistrati – ad esempio l'incarico di segretario generale di enti locali – mentre non vengono compresi nell'elenco incarichi che sono apicali, come quello di capo dell'ufficio legislativo di Ministeri, o semiapicali, come quello di vice capo di gabinetto. In particolare ritiene che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo di un Ministero debba necessariamente comportare per il magistrato il collocamento in posizione di fuori ruolo, non essendo ammissibile innanzitutto sotto il profilo della separazione di poteri che un magistrato svolga nel contempo tale incarico e le funzioni giurisdizionali, tanto più che tra i principi e criteri direttivi della delega c'era il richiamo all'esigenza di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente i rilievi dell'onorevole Bressa, limitandosi ad alcune considerazioni di carattere generale sullo schema di decreto in esame. Ritiene, in particolare, che questo sia stato impostato in maniera errata dal Governo, in quanto si è proceduto ad una elencazione degli incarichi apicali e semiapicali assolutamente non prevista dalla delega, operando scelte censurabili sia per difetto che in eccesso. Ad esempio, ritiene sbagliato non aver inserito tra gli incarichi apicali di cui all'articolo 1 anche i capi di dipartimento. Ricorda che lo spirito della delega era ben diverso, essendo questa diretta ad individuare gli incarichi ulteriori, rispetto a quelli apicali e semiapicali, che appaiano incompatibili con il contemporaneo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il Governo si sarebbe dovuto limitare a ciò senza procedere ad alcuna elencazione e, quindi, individuazione degli incarichi apicali e semiapicali.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che le Commissioni I e II sono state convocate urgentemente a Camere sciolte per affrontare tematiche non fondamentali per la vita dei cittadini. Ricorda che gli italiani nel 2000 si sono già mostrati fortemente contrari agli incarichi extragiudiziari dei magistrati quando, senza tuttavia raggiungere il *quorum*, hanno votato a favore del referendum, di iniziativa dei radicali, volto all'abrogazione delle norme che consentono questi incarichi. Ritiene illogico e contraddittorio, anche a fronte della scoperta degli organici, consentire che un numero significativo di magistrati possa non svolgere la funzione giurisdizionale per ricoprire incarichi che nulla hanno a che vedere con l'esercizio di tale funzione. Ritiene, inoltre, innegabile che l'esercizio di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati rappresenti un *vulnus* al principio della separazione dei poteri, in quanto un medesimo soggetto « scrive » una legge e poi ne verifica l'applicazione. Sottolinea quindi l'aspetto del conflitto di interessi, che deve essere tenuto in debito conto, come risulta evidente, ad esempio, dalla peculiare legislazione italiana per la quale i magistrati solo sulla base dell'anzianità, anziché del merito, raggiungono il massimo livello di carriera e di stipendio. Anche in questo caso si tratta di leggi « scritte » da magistrati e, in particolare, da magistrati che prestano il loro servizio presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tutto ciò non viene preso in considerazione dallo schema di decreto in esame, la cui valutazione non può che essere negativa.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che è necessario, a suo avviso, che le Commissioni rendano un parere equilibrato, rileva come sussista un vizio d'origine, che pervade anche lo schema di decreto legislativo in esame e fa perdere il baricentro della questione: la materia del riordino della presenza di magistrati nella pubblica amministrazione non andava trattata all'interno di una legge anticorruzione.

Infatti non è implicito che le funzioni indicate nell'articolato dello schema debbano essere svolte da magistrati. È necessario che il riordino dell'assegnazione di tali ruoli avvenga attraverso lo svolgimento di concorsi e sia basato sul merito. Solo così si potrà ottenere una disciplina più restrittiva del collocamento fuori ruolo dei magistrati. Se il tema è limitare – lo ribadisce – la presenza dei magistrati nella pubblica amministrazione, è questo l'ambito dove intervenire e non l'anticorruzione.

In merito al parere da rendere, ritiene che si possano fare alcune osservazioni, ma che non sia questa la sede per un riordino razionale della materia.

Roberto GIACHETTI (PD) prende atto del fatto che non è stato possibile avere dal Governo le informazioni richieste, il che non consente alle Commissioni di avere piena cognizione di causa nella materia di cui si tratta. A parte questo, rileva che la finalità perseguita dalle disposizioni introdotte su questa materia nella legge anticorruzione durante l'esame alla Camera era chiara: si trattava di limitare il conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati, nel contempo imponendo il collocamento fuori ruolo ai magistrati titolari di tali incarichi, in modo da superare un evidente problema di incompatibilità e di conflitto di interessi. A fronte di questa esigenza, tuttavia, prima le modifiche introdotte dal Senato alla legge anticorruzione e poi il modo in cui il Governo ha esercitato la delega su questa materia hanno di fatto, in conseguenza delle pressioni esercitate dai diretti interessati, snaturato le disposizioni approvate dalla Camera, portando ad un quadro normativo che, se anche impone il fuori ruolo per alcuni incarichi, non pone però un limite al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati e anzi dispone apertamente che questi possono ricoprire anche incarichi che non si vede per quale ragione dovrebbero essere ricoperti da magistrati, come quello di segretario generale presso enti territoriali e locali.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di non comprendere pienamente l'intervento dell'onorevole Giachetti, posto che il tema degli incarichi giudiziari dei magistrati è stato da lui introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4434, in materia di corruzione, e che il tema è stato poi affrontato e sviluppato rimanendo sostanzialmente nella linea tratteggiata dalla sua proposta emendativa.

Ricorda, peraltro, come sia stato il Governo a chiedere di non affrontare in maniera complessiva il tema degli incarichi extragiudiziari nell'ambito della legge anticorruzione e sottolinea come lo schema di decreto legislativo rappresenti un passo in avanti anche se, tenuto conto della natura estremamente scarna ed essenziale della relativa disciplina, sarebbe stato preferibile evitare di ricorrere alla delega legislativa e provvedere direttamente nell'ambito del disegno di legge n. 4434. Ritiene che il provvedimento in esame possa essere valutato favorevolmente, pur considerando condivisibili le premesse della proposta alternativa di parere dell'onorevole Bernardini.

Mario TASSONE (UdCpTP), osserva come lo schema di decreto legislativo in esame risenta di una classica eterogenesi dei fini, che lo porta a distaccarsi dalla norma della legge anticorruzione, ambito – concorda con il collega Mantini – peraltro inadeguato al tema del riordino della presenza dei magistrati nella pubblica amministrazione.

Una presenza, quella dei magistrati, esorbitante dalla propria sfera e che può essere causa di distorsioni nell'applicazione del principio della divisione dei poteri.

Il problema, infatti, non è tanto il tetto da porre al numero di distacchi di magistrati, ma il ricondurli nella sfera giurisdizionale. In quest'ottica, l'istituto del fuori ruolo deve rappresentare un'eccezione.

L'articolo aggiuntivo del collega Giachetti, approvato dalla Camera, aveva il fine di limitare nel tempo la collocazione

fuori ruolo dei magistrati e di riordinare la loro presenza. Il decreto legislativo sembra andare invece in una direzione opposta a quella che era l'intenzione del legislatore; non risolve le contraddizioni e complica la materia.

Non se la sente, quindi, di esprimere un giudizio positivo sullo schema di decreto in esame, se non verrà riarticolato. Ma il problema è, a suo avviso, un riordino complessivo della materia che risolva un'anomalia che si è espansa in modo rilevante. Un riordino che andrà compiuto dal Parlamento nella prossima legislatura.

Andrea ORLANDO (PD) ritiene che la discussione in atto sia il risultato di un equivoco relativo all'oggetto della delega. Per quanto sia necessario colmare il vuoto normativo e disciplinare in maniera estremamente rigorosa la materia degli incarichi extragiudiziari, la delega ha l'obiettivo di individuare ulteriori incarichi, rispetto a quelli apicali e semiapicali, il cui svolgimento debba comportare necessariamente il collocamento fuori ruolo del magistrato in quanto risultino incompatibili con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Condivide l'intervento dell'onorevole Costa nel punto in cui ha ricordato che è stato proprio il Governo a chiedere di non affrontare in maniera complessiva il tema degli incarichi extragiudiziari nell'ambito della legge anticorruzione, in quanto materia estremamente complessa che necessiterebbe di un intervento legislativo. Nel momento in cui il Governo nell'esercitare la delega sceglie di fare un'elencazione di tutti gli incarichi apicali e semiapicali rischia di uscire dai limiti della delega e di cercare di disciplinare la materia in esame cadendo in quell'errore nel quale sarebbe potuto incorrere il Parlamento in occasione dell'elaborazione della legge anticorruzione.

Ritiene che nel procedere all'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali il Governo abbia sbagliato non inserendovi i capi legislativi dei ministeri, i quali

svolgono una funzione che è sicuramente incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*). Comunica, inoltre, che è stata presentata una proposta di parere alternativa a prima firma della deputata Bernardini (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) illustra la proposta di parere alternativa.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente, a condizione che sia riformulata per chiedere al Governo anche di eliminare dall'elenco degli incarichi apicali o semiapicali di cui all'articolo 1 quello di segretario generale presso enti locali.

Linda LANZILLOTTA (Misto) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del presidente, a condizione che sia riformulata per chiedere al Governo di eliminare dall'elenco degli incarichi apicali o semiapicali di cui all'articolo 1 quello di segretario generale presso enti territoriali e locali e quello di capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica, nonché di eliminare il riferimento all'incarico di capo dell'ufficio legislativo di Ministeri, che, se si vuole assicurare la separatezza di poteri, non deve in ogni caso essere svolto da magistrati, neppure collocati in posizione di fuori ruolo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, riformula, anche a nome del relatore per la II Commissione, la proposta di parere (*vedi allegato 3*). Avverte inoltre che la proposta del relatore sarà posta in votazione per prima, mentre la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo ove quella del relatore sia respinta.

Le Commissioni approvano la proposta di parere del presidente, come riformulata (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, dopo aver sentito gli uffici competenti, rispondendo al deputato Giachetti avverte che il Governo fornirà le informazioni richieste entro una setti-

mana, trasmettendole al Presidente della Camera.

Roberto GIACHETTI (PD) ricorda che l'ordine del giorno impegna il Governo a rendere pubbliche le informazioni in questione mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (atto n. 539);

vista la valutazione di nulla osta espressa dalla V Commissione (Bilancio);

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame è disposto in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che, sulla base di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 del articolo, comportino l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;

ricordato che il comma 66 del citato articolo dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame elenca gli incarichi apicali e semiapicali di cui al suddetto

articolo 1, comma 66, prevedendo che il loro conferimento ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e avvocati e procuratori dello Stato comporti necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il loro collocamento in posizione di fuori ruolo, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

preso atto, al riguardo, come l'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in assenza di un'espressa delega legislativa in tal senso, venga motivata dal Governo, nella relazione illustrativa, sulla base dell'esigenza di assicurare chiarezza applicativa e coerenza complessiva al testo di legge delegata;

osservato che lo schema di decreto in esame consente, per i soggetti interessati, oltre al collocamento in fuori ruolo, previsto dalla disposizione di delega, anche il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

richiamato il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 – vale a dire magistrati appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato – ove ricoprono cariche apicali o semiapicali (diverse da quelle di cui al comma 1) presso « organi o enti partecipati o controllati dallo Stato », siano comunque collocati obbliga-

toriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ricordato che il suddetto articolo 23-*bis* stabilisce che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato — ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti — sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 include l'incarico di capo di ufficio legislativo dei ministeri con portafoglio tra gli incarichi ulteriori rispetto a quelli apicali o semiapicali, nel contempo prevedendo che il collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni sia disposta solo qualora il competente organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa partico-

larmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto;

rilevato che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo deve ritenersi in tutti i casi incarico di livello apicale;

rilevato infine che devono ritenersi incarichi di livello semiapicale, come tali da includere nell'elenco di cui all'articolo 1, anche quelli di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 siano compresi gli incarichi di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali, nonché tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, conseguentemente eliminando la previsione che rimette al competente organo di autogoverno di valutare se questi incarichi possano essere svolti in posizione diversa da quella di fuori ruolo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO BERNARDINI E ALTRI**

Le Commissioni riunite I e II,

ai sensi dell'articolo 1, commi 66, 67 e 73, della legge 6 novembre 2012, n. 190) in merito allo schema di decreto legislativo n. 539 recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato;

premesso che:

nel 2000 ben 10.200.692 italiani (75,2 per cento) votarono per l'abolizione degli incarichi extragiudiziari; la vittoria referendaria non si concretizzò solo perché non si raggiunse il quorum a causa di una campagna colpevolmente silenziata dai mezzi di informazione;

varie e di diversa natura sono le disfunzioni sistemiche generate dall'insieme delle attività extragiudiziarie, non solo quelle elettive e di rappresentanza politica di cui oggi tanto si parla, ma anche quelle con cui il CSM concede ai magistrati di svolgere a tempo pieno o parziale attività diverse da quelle giudiziarie (come quelle elencate nel provvedimento in esame).

Quanto alla magistratura ordinaria

1) È solo ovvio che consentendo a circa 220 magistrati di svolgere funzioni a tempo pieno presso altri organismi, deliberando di regola più di 1500 incarichi

extragiudiziari all'anno e concedendo esoneri dal lavoro giudiziario (di regola dal 30 al 50 per cento) ad oltre 450 magistrati, il CSM sottrae una notevole quantità di energie lavorative agli uffici giudiziari, con ciò stesso aggravando ulteriormente la crisi di funzionalità di cui soffre il nostro apparato giudiziario;

2) Sono di tutta evidenza anche i pericoli che pone all'indipendenza l'esistenza di tanti incarichi ed attività extragiudiziarie che ai magistrati sono offerti dall'esterno e che spesso sono loro elargiti in varie forme e modi da uomini politici (come sono quasi tutti quelli che stiamo esaminando).

3) La presenza di numerosi magistrati in tutti i gangli decisionali che si occupano di giustizia, inoltre, pregiudica gravemente il corretto funzionamento dei pesi e contrappesi su cui si regge una efficiente divisione dei poteri; una presenza che è sinora stata in vari modi capace di servire gli interessi corporativi dei magistrati (sia per promuovere le riforme volute che per impedire quelle sgradite). Tali disfunzioni sono state più volte denunciate sulla base di analisi dettagliate ma senza conseguenze sul piano legislativo (come evidente dal provvedimento in esame).

La recente legislazione in materia di attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari lungi dal porre dei freni le legittima ed incoraggia ulteriormente.

La legge n. 111 del luglio 2007 recepisce le prassi a lungo praticate dal CSM e stabilisce che tutti i magistrati che svolgono a tempo pieno funzioni diverse da quelle giudiziarie vengano promossi dal CSM sulla base di valutazioni di professionalità predisposte dagli organismi presso i quali prestano la loro opera a tempo pieno (come quelli elencati nel provvedimento in esame).

Far valutare la professionalità dei magistrati dal Presidente di organismi esterni alla magistratura ed appartenenti ad altri poteri non solo non garantisce un quali-

ficato giudizio sulla professionalità dei magistrati ma sottolinea anche in questo modo l'irrilevanza che viene attribuita alla valutazione professionale dei magistrati.

Infine, l'utilizzazione da parte del CSM di valutazioni effettuate da organismi esterni per decidere de plano promozioni e valutazioni della professionalità dei magistrati è a dir poco inappropriato sotto il profilo della stessa tutela dell'indipendenza,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (atto n. 539);

vista la valutazione di nulla osta espressa dalla V Commissione (Bilancio);

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame è disposto in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che, sulla base di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 dell'articolo, comportino l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;

ricordato che il comma 66 del citato articolo dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame elenca gli incarichi apicali e semiapicali di cui al suddetto

articolo 1, comma 66, prevedendo che il loro conferimento ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e avvocati e procuratori dello Stato comporti necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il loro collocamento in posizione di fuori ruolo, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

preso atto, al riguardo, come l'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in assenza di un'espressa delega legislativa in tal senso, venga motivata dal Governo, nella relazione illustrativa, sulla base dell'esigenza di assicurare chiarezza applicativa e coerenza complessiva al testo di legge delegata;

osservato che lo schema di decreto in esame consente, per i soggetti interessati, oltre al collocamento in fuori ruolo, previsto dalla disposizione di delega, anche il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

richiamato il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 – vale a dire magistrati appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato – ove ricoprono cariche apicali o semiapicali (diverse da quelle di cui al comma 1) presso « organi o enti partecipati o controllati dallo Stato », siano comunque collocati obbliga-

toriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ricordato che il suddetto articolo 23-bis stabilisce che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato — ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti — sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 include l'incarico di capo di ufficio legislativo dei ministeri con portafoglio tra gli incarichi ulteriori rispetto a quelli apicali o semiapicali, nel contempo prevedendo che il collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni sia disposta solo qualora il competente organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto;

rilevato che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo deve ritenersi in tutti i casi incarico di livello apicale;

rilevato infine che devono ritenersi incarichi di livello semiapicale, come tali da includere nell'elenco di cui all'articolo 1, anche quelli di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 siano compresi gli incarichi di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali, nonché tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, anche senza portafoglio, conseguentemente eliminando la previsione che rimette al competente organo di autogoverno di valutare se questi incarichi possano essere svolti in posizione diversa da quella di fuori ruolo;

2) all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le parole « e locali » con riferimento alla funzione di segretario generale presso enti territoriali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 165 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 165.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nel Consiglio dei ministri dello scorso 18 gennaio 2012, il Ministro della Difesa ha proposto la nomina a Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) dell'ingegner Ernfried OBRIST, eletto dall'Assemblea nazionale del 13 ottobre 2012 a larga maggioranza. Su tale proposta di nomina è già stato espresso parere favorevole dall'omologa

Commissione del Senato, lo scorso 30 gennaio.

Ricorda, altresì, che il termine per la votazione del parere scade il prossimo 10 febbraio, salvo la possibilità di richiedere una proroga di ulteriori dieci giorni.

Avverte, quindi, che è in distribuzione la scheda biografica dell'interessato e l'elenco degli incarichi da lui ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea del 13 ottobre 2012, in cui si è proceduto alla votazione ed elezione del Presidente e degli altri organi elettivi dell'Ente per il quadriennio 2012-2016.

In qualità di relatore, osserva che l'UITS è un ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa (articolo 20 del codice dell'ordinamento militare) e che all'ente è affidato il governo, l'organizzazione ed il controllo del tiro a segno in Italia, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal CONI.

Il presidente nazionale, eletto dall'Assemblea dell'UITS e nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dura

in carica per un quadriennio olimpico e può essere confermano per un solo mandato.

Segnala che è la prima volta che la proposta di nomina di tale carica giunge all'esame della Commissione. Infatti, la procedura di nomina, prima rimessa esclusivamente al Ministero della Difesa, è stata modificata nel 2009, in occasione del riordino dell'ente.

Luciano ROSSI (PdL) sottolinea come l'ingegner Ernfried Obrist sia persona meritevole di ricoprire la carica cui è stato nominato e dichiara il voto favorevole da parte del proprio gruppo.

Ricorda, quindi, la sua elezione è avvenuta a opera dell'Assemblea nazionale dell'UITs e, pertanto, sottolinea l'opportunità di concludere positivamente e rapidamente l'iter dell'atto.

Francesco BOSI (UdCpTP), invita la Presidenza ad organizzare le operazioni di voto in modo tale da agevolare la partecipazione alla votazione, in qualità di sostituti, anche di deputati che sono attualmente impegnati nei lavori di altre Commissioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì	16
Hanno votato no	7

(La Commissione approva).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli in sostituzione di Barba, Barbaro in sostituzione di Paglia, Bosi, Cesaro in sostituzione di Sammarco, Cirielli, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Gotardo in sostituzione di Moles, La Forgia, Laganà Fortugno, Perina in sostituzione di Ruben, Petrenga, Pianetta in sostituzione di Cicu, Ravetto in sostituzione di Cannella, Recchia, Rigoni, Luciano Rossi, Ruggia, Saltamartini in sostituzione di De Angelis, Speciale, Stasi in sostituzione di Antonio Martino e Villecco Calipari.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione interparlamentare sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 28-29 gennaio 2013)	22
<i>ALLEGATO (Relazione depositata dal Presidente)</i>	27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. Atto n. 539 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 535 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 6 febbraio 2013. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla riunione interparlamentare sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 28-29 gennaio 2013).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda di aver preso parte, in rappresen-

tanza della Commissione, alla riunione interparlamentare sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, svoltasi a Bruxelles il 28 e il 29 gennaio 2013. Nel dare conto in termini sintetici dei temi trattati nel corso della riunione, fa presente di aver predisposto una relazione più analitica, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Atto n. 539.

(Rilievi alle Commissioni I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio di collocamento fuori ruolo di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, commi 67 e 73, della legge n. 190 del 2012 e che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente di non avere osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che l'assegnazione a magistrati di incarichi nelle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere fortemente limitata, considerando i limiti delle dotazioni di personale della magistratura e la possibilità di fare ricorso ad altri soggetti almeno ugualmente qualificati. Quanto agli oneri derivanti dall'assunzione di incarichi di vertici sottolinea come i magistrati siano riusciti nell'intento di far dichiarare incostituzionali le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, che frenavano la dinamica degli adeguamenti salariali, ottenendo anche la restituzione delle somme dovute, diversamente da quanto avviene per tutti gli altri creditori delle amministrazioni pubbliche, che attendono a lungo i pagamenti di quanto loro spettante.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (atto n. 539);

considerata la natura ordinamentale del provvedimento,

esprime

NULLA OSTA ».

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia il proprio voto contrario.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 528.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. In proposito, fa presente che il Presidente della Camera aveva evidenziato l'esigenza che la Commissione non si esprimesse definitivamente sul provvedimento fino all'acquisizione del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Segnala che detta Conferenza ha espresso il proprio parere lo scorso 24 gennaio e, quindi, la Commissione è ora in grado di esprimersi.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, rileva come lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010, reca attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Segnala che l'articolo 4 presenta specifiche clausole di neutralità finanziaria ai commi 13, 14, ed una clausola di carattere generale al successivo comma 15. Ritiene, pertanto, opportuno coordinare le diverse clausole prevedendone solo una di carattere generale rife-

rita, tenuto conto dei soggetti coinvolti negli organismi e nelle attività di cui al presente articolo, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché a quello del bilancio dello Stato. Con riferimento allo svolgimento di aste, all'utilizzo dei relativi proventi e all'assegnazione di quote da assegnare a titolo gratuito, ai gestori di impianti fissi e ai « nuovi entranti », rileva come sarebbe opportuno effettuare una stima delle quote da assegnare a titolo gratuito in seguito all'estensione dell'ambito di applicazione del sistema di quote di emissione; per quanto attiene alla concorrenza dei crediti previsti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 72 del 2010, a valere sui proventi derivanti dalle aste e da rimborsare entro l'anno 2015, rileva come altresì acquisita l'entità dei crediti ancora da rimborsare, comprensivi degli interessi legali maturati, atteso che secondo la normativa vigente gli stessi dovevano essere liquidati entro 90 giorni dal versamento dei proventi derivanti dalle aste. Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti circa l'eventualità che i suddetti proventi non risultino congrui per la liquidazione dei crediti maturati; relativamente alla finalizzazione dei proventi delle aste a misure aggiuntive in campo ambientale, rileva che dette misure sembrano impegnare spese a carattere pluriennale. Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle disposizioni applicabili sia al trasporto aereo che agli impianti fissi, di cui agli articoli da 28 a 38 e 41, commi da 2 a 4, in merito agli adempimenti svolti da soggetti pubblici (Ministero dell'ambiente, ISPRA) non ritiene di formulare osservazioni nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che gli stessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato dal successivo articolo 41, comma 1. Non ha altresì osservazioni da formulare con riferimento alle attività svolte dal Comitato nell'ambito del monitoraggio delle emissioni, atteso che le stesse sono a carico degli operatori interessati mediante il pagamento di ta-

riffe, come specificato dalle norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 42, segnala l'opportunità di coordinare le clausole di neutralità finanziaria previste al comma 1, limitatamente all'istituzione del sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra, e al comma 6, con riferimento all'attuazione dell'articolo in esame. Appare, inoltre opportuno, tenuto conto dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in esame, riferire la suddetta clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Al fine di superare tali rilievi critici, formula pertanto la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (atto n. 528);

nel presupposto che i proventi derivanti dalle aste da rimborsare entro l'anno 2015 siano congrui per la liquidazione dei crediti maturati, comprensivi degli interessi legali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 4, comma 13, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 14, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Dall'attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto;

all'articolo 42, comma 1, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 6, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: a carico della finanza pubblica.».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 535.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione in esame reca modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e che lo schema è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa il meccanismo di copertura di eventuali maggiori costi derivanti dai percorsi formativi speciali, istituiti dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia la sua astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

Sulla riunione interparlamentare sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 28-29 gennaio 2013).**RELAZIONE DEPOSITATA DAL PRESIDENTE**

Il 29 gennaio 2013 si è svolta a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, la *European Parliamentary Week on the European Semester for Economic Policy Coordination*. L'iniziativa è stata promossa dalla Presidenza del Parlamento europeo, dalla Commissione per gli affari economici e monetari (ECON) e dalla Commissione occupazione e affari sociali (EMPL) del medesimo Parlamento. In rappresentanza della Camera dei deputati, è intervenuto il Presidente della Commissione bilancio, on. Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal Segretario della Commissione, dott. Daniele Cabras.

Quello in corso è il terzo Semestre europeo, che coincide con i primi sei mesi di ogni anno. Il confronto tra Parlamento europeo (PE) e Parlamenti nazionali (PN) è oramai divenuto una fase istituzionalizzata di tale procedura volta a qualificarla in senso democratico, compensandone, almeno parzialmente, la natura fortemente intergovernativa e la scarsa trasparenza. Il confronto parlamentare si colloca in una specifica fase del Semestre europeo: segue la presentazione, da parte della Commissione europea, dell'Analisi annuale della crescita per l'anno successivo, presentata, per quanto riguarda il Semestre in corso, il 28 novembre 2012, e precede l'elaborazione, prevista per i mesi di gennaio e febbraio, da parte del Consiglio europeo delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri.

Il dialogo interparlamentare consente al Parlamento europeo, che risulterebbe altrimenti di fatto escluso dalla procedura in questione, di svolgere un ruolo nell'am-

bito del Semestre europeo, interloquendo con la Commissione europea e con i rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Per quanto specificamente riguarda i Parlamenti nazionali, la partecipazione a tale iniziativa consente di valutare gli effetti che i vincoli alle politiche di bilancio stabiliti in ambito UE – divenuti, con l'approvazione della nuova *governance europea* e il c.d. Fiscal compact, assai puntuali e rigorosi – determinano sulle politiche economiche degli Stati membri. Inoltre, il dialogo tra i Parlamentari europei consente di acquisire una serie di opinioni, articolate e assai qualificate, sull'andamento dell'economia europea e sulle scelte, a partire da quelle di carattere normativo, effettuate o comunque in discussione nell'ambito del circuito istituzionale della UE.

La settimana parlamentare si è in realtà articolata su tre giornate: il 28 gennaio erano previsti incontri dei gruppi politici presenti nel Parlamento europeo; il 29 gennaio era in programma una fitta serie di incontri, in sede plenaria, articolati in due distinti gruppi; nella mattinata del 30 gennaio era prevista una serie di interventi istituzionali, conclusivi della sessione plenaria, affidati al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo. In ogni giornata, i tre quarti del tempo a disposizione sono stati riservati alla discussione tra i parlamentari europei e nazionali presenti. Alle relazioni introduttive è stato riservato un tempo di 10/15 minuti e le repliche sono state svolte in tempi ancora più ridotti.

Il Presidente Giorgetti ha partecipato ai lavori solo nella giornata del 29 gennaio e la presente relazione ha ad oggetto esclusivamente gli interventi svolti in tale giornata che si è, peraltro, rivelata centrale nel quadro dell'iniziativa.

Il Presidente Giorgetti era l'unico rappresentante del Parlamento italiano. Le altre delegazioni parlamentari erano, di norma, composte da esponenti della Commissione competente in materia di bilancio e della Commissione per gli affari europei. Erano presenti ventisei delegazioni dei Parlamenti nazionali, in alcuni casi rappresentati da entrambe le Camere e le delegazioni risultavano in media piuttosto numerose. La partecipazione dei Parlamenti nazionali è apparsa nel complesso più nutrita di quella registrata in precedenti analoghi incontri presso il Parlamento europeo.

Sessione plenaria di apertura.

La sessione plenaria di apertura, dopo le relazioni introduttive, si è concentrata essenzialmente su tre temi: la funzione di legittimazione democratica svolta dai Parlamenti, le modalità per riavviare la crescita economica e la valutazione della strategia della Commissione europea. Numerosi sono stati gli accenti problematici e critici.

La sessione è stata introdotta da Othmar Karas, Vice Presidente del Parlamento europeo (PE), che ha sottolineato la vasta partecipazione di parlamentari europei e, soprattutto, nazionali all'iniziativa. Ha quindi definito centrale la dimensione democratica del Semestre, osservando come sia affidata ai Parlamenti la legittimazione democratica del processo. Ha quindi rilevato come obiettivo fondamentale del processo siano la valutazione *ex ante* delle politiche economiche e il coordinamento delle politiche economiche, sociali e di bilancio degli Stati membri. A suo giudizio è difficile identificare chi, in ambito UE, decide gli obiettivi politici. Ha infine proposto di svolgere un'analogia riunione nell'autunno prossimo avente ad

oggetto il coordinamento delle politiche di bilancio. La proposta è sembrata voler «parlamentarizzare» anche l'esame dei disegni di legge di bilancio che, a norma del cosiddetto *two pack*, i due regolamenti che a breve integreranno la nuova governance economica europea, dovrebbero essere sottoposti dai Governi alla Commissione europea prima dell'approvazione parlamentare. È da sottolineare come tale adempimento si collochi al di fuori del Semestre europeo, riguardando invece il Semestre nazionale, e consenta la verifica della corretta applicazione degli indirizzi, generali e relativi ai singoli Paesi, espressi alle istituzioni dell'Unione nel corso del Semestre.

Olli Rehn, Commissario per gli affari economici e monetari, ha rilevato come il Semestre europeo sia l'occasione per discutere del coordinamento delle politiche economiche, ma anche dell'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. Il confronto con i Parlamenti, ha aggiunto, garantisce la legittimazione democratica e il controllo attraverso un dibattito aperto e franco. Ha quindi indicato le priorità politiche della Commissione per il 2013, ricordando come l'anno scorso si nutrissero grandi preoccupazioni per la Grecia e per l'Italia e alcuni prospettassero anche la fine dell'euro, ipotesi che oggi è fuori discussione. Ha quindi identificato i più gravi problemi nell'elevata disoccupazione e nella crescita estremamente lenta che caratterizzano in questa fase l'economia europea, osservando che occorrerà adottare misure adeguate, riformando il modello europeo dell'economia sociale e di mercato. Ha quindi osservato come sia prioritario accelerare il ritmo delle riforme economiche, rilevando come in Irlanda l'economia sia in crescita, i dati migliorino in Portogallo, in Spagna aumenti il volume delle esportazioni e in Grecia si stia recuperando la perdita di competitività. Tra il 2000 e il 2011, ha aggiunto, sono stati tuttavia persi due milioni e mezzo di posti di lavoro tra Germania, Francia, Spagna e Italia e occorre fronteggiare l'invecchiamento

della popolazione e l'incremento dei costi della sanità, modificando il modello economico europeo al fine di recuperare competitività e garantire un benessere crescente. Ha quindi rilevato che, per sostenere l'occupazione e promuovere ricerca e istruzione, occorre garantire l'afflusso del credito alle imprese e alle famiglie. Ha quindi indicato la necessità di proseguire la riforma del mercato del lavoro, eliminando gli ostacoli che impediscono di creare occupazione. Non vanno inoltre ridotti gli sforzi per il consolidamento dei bilanci, tenendo conto degli effetti negativi del debito pubblico sulla crescita: recenti studi hanno messo in luce come un debito pubblico superiore al 90 per cento del PIL blocchi la crescita e il debito complessivo dei Paesi UE supera attualmente tale soglia. Ha quindi evidenziato come il consolidamento dei bilanci debba attuarsi in maniera differenziata nei singoli Paesi a seconda delle prospettive di crescita, rilevando che per tale ragione sono state concesse deroghe a Spagna, Portogallo e Grecia riguardo all'applicazione della disciplina di bilancio. Ha quindi rilevato come il meccanismo di solidarietà interno alla zona euro sia finalizzato a dare sostegno agli Stati membri per consentire loro di sostenere i costi a breve termine delle riforme strutturali.

László Andor, Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha osservato come la crisi non sia solo finanziaria e economica ma anche di fiducia nei valori della UE, che non riesce a tutelare la coesione sociale e i diritti sociali. Quasi un quarto della popolazione europea, ha aggiunto, non è tutelato e nei Paesi in recessione è in aumento la disoccupazione con il rischio di turbolenze sociali. Ha quindi auspicato che venga riconosciuta la priorità delle politiche sociali e per l'occupazione e che, a fronte di una disoccupazione stimata pari al 10,7 per cento nel 2013, sia attuato un consolidamento di bilancio meno rigoroso e avviato il consolidamento anche nel campo sociale, effettuando investimenti significativi al fine di preservare il capitale

sociale e promuovendo politiche attive del lavoro. Ha inoltre sostenuto che i giovani sino a 25 anni devono poter sostenere tirocini con risorse UE e che i bilanci devono prevedere reti di protezione sociale. L'occupazione andrebbe, a suo avviso, inoltre sostenuta specialmente nei settori dell'economia pulita, della salute e dell'informatica e andrebbe inoltre previsto il coordinamento *ex ante* delle più importanti politiche economiche.

I parlamentari intervenuti nella discussione hanno evidenziato come la legittimazione democratica del Semestre europeo non possa darsi per acquisita e vadano intensificate le forme di collaborazione tra i Parlamenti. Da parte francese si è evidenziato come non vada creato un alibi democratico e predisposto un catalogo di buone intenzioni, ma occorra perseguire una maggiore integrazione tra procedure nazionali di bilancio ed esame dei programmi di stabilità e crescita da parte della Commissione europea. Si è inoltre proposto di costituire dei gruppi per la preparazione dei futuri incontri composti da parlamentari nazionali che, d'intesa con il Parlamento europeo, indichino i temi da affrontare, nonché di utilizzare al meglio la Conferenza sui bilanci prevista dal *Fiscal compact* e di approfondire la realtà degli altri Paesi.

Da parte polacca si è osservato come, sino ad ora, i Parlamenti hanno discusso di riforme già decise e che ora dovrebbero controllare l'esecuzione di tali riforme, ad esempio confrontandosi con i Governi prima che le istituzioni della UE formulino le indicazioni relative ai singoli Paesi. Da parte olandese è stato osservato come non tutti i documenti del Consiglio siano noti ai Parlamenti e occorra garantire sia il controllo democratico sia l'applicazione del principio di sussidiarietà per il quale le politiche vengono, in linea di principio, decise a livello nazionale, mentre le indicazioni della Commissione europea devono avere un carattere generale. Un rappresentante finlandese ha osservato come nessun tipo di conferenza sia in grado di assicurare il rispetto del principio democratico, neanche quella prevista dall'arti-

colo 13 del *Fiscal compact*, ma solo una certa collaborazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, e ha aggiunto che in Finlandia tutti i documenti economici del Governo sono controllati dal Parlamento. Anche da parte tedesca si è sostenuto che esiste il problema della legittimazione democratica delle proposte della Commissione e che occorre tenere conto delle peculiarità nazionali.

In altri interventi è stato osservato come la comune convinzione che occorra dare priorità alla crescita, al sostegno dell'economia reale e alla creazione di occupazione debba tradursi in scelte concrete. Da parte greca e francese è stato rilevato come occorra considerare gli effetti negativi dei regimi di austerità sulla crescita e smettere di attribuire a singoli Paesi la responsabilità della crisi. Da parte greca si è inoltre affermato che le politiche di bilancio andrebbero coordinate con le altre politiche al fine di evitare che blocchino l'economia e aumentino la disoccupazione. Da parte portoghese è stato sottolineato come la disoccupazione sia in Europa una realtà drammatica e occorra evitare rotture sociali ed economiche, rilanciare l'economia senza fare affidamento esclusivamente sull'aumento delle esportazioni, nonché rivedere i percorsi di aggiustamento per verificare la sussistenza di margini per gli investimenti. Un rappresentante finlandese ha osservato come la politica economica non possa basarsi solo sulla sostenibilità del bilancio e non sulla crescita, rilevando come sia vincolante anche la Carta sociale europea di cui occorre garantire il rispetto. Da parte spagnola è stato evidenziato come la crisi di crescita stia distruggendo l'occupazione e vi sia il rischio di danneggiare il potenziale di crescita futura e questo quando il FMI ha chiarito come senza crescita non sarà possibile sostenere l'onere del debito pubblico. È stato quindi chiesto che siano destinate risorse alla crescita.

In merito alla strategia della Commissione sono state formulate talune richieste di approfondimento. Da parte inglese si è sostenuto che andrebbe chiarito cosa si intende per riequilibrio, come andrebbero

condivise le migliori prassi, cosa significhi valore aggiunto europeo e come il bilancio della UE possa sostenere la crescita e finanziare le PMI. Interrogativi questi successivamente condivisi da parte tedesca. Un esponente del gruppo liberaldemocratico del PE ha osservato come la Commissione ECON non condivida l'Analisi annuale della crescita 2013 e come il suo gruppo critichi, in particolare, la sottovalutazione dell'impatto recessivo delle politiche di austerità, sottolineata anche dal FMI, e il ritmo di riduzione del deficit pari allo 0,5 per cento. Un rappresentante di Cipro ha dichiarato che occorre prendere atto di come i problemi europei non derivino dalle condizioni dei singoli bilanci ma dalla depressione e dalla stagnazione di origine sistemica, accresciute dalla crisi finanziaria. Da parte austriaca si è rilevato come la disoccupazione aumenti, ma le risposte della Commissione siano sempre le stesse, consolidamento dei bilanci e riforme strutturali, che non producono tuttavia i risultati attesi.

Replicando, László Andor ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni per il modello sociale europeo specie da parte dei Paesi periferici, anche se a volte l'atteggiamento dei Paesi è contraddittorio come quando, ad esempio, da un lato si conferma la validità di tale modello e, dall'altro, si critica la direttiva sugli orari di lavoro. Dopo avere sostenuto che occorre mantenere elementi di tutela verso il *dumping* sociale, ha dichiarato che per contrastare la recessione occorre utilizzare meglio i fondi strutturali e rivedere i programmi per il sostegno degli investimenti, nonché un buon coordinamento a livello nazionale ed europeo.

Olli Rehn, nella replica, ha ricordato come il *six pack* sia stato condiviso sia dal PE che dai PN e come tra le cause della crisi vi siano sicuramente gli ampi squilibri economici accumulatisi nell'ultimo decennio. Per questo occorre rilanciare la competitività. Riguardo ai moltiplicatori fiscali e agli effetti del rigore di bilancio sulla crescita, ha osservato come i moltiplicatori cambino nel tempo e a seconda dei Paesi e, quindi, il consolidamento

debba essere differenziato. In ogni caso, dai riscontri empirici emerge come interventi rilevanti di consolidamento taglino la crescita, ma senza tale consolidamento si registri un aumento enorme dei premi di rischio e vengano erosi tutti i risparmi. In questo contesto ha quindi citato come esempio l'esperienza italiana, sostenendo che, durante il Governo Berlusconi, si è promesso il consolidamento di bilancio per consentire gli interventi sui titoli, per poi non rispettare gli impegni assunti: i prestiti sono scarseggiati, la crescita si è bloccata e c'è stata la crisi di governo.

Incontro interparlamentare delle Commissioni nazionali organizzato dalla Commissione sui bilanci (BUDG) del PE.

L'incontro ha avuto ad oggetto il bilancio della UE e sono state, in particolare, sviluppate le sue interazioni con i bilanci degli Stati membri in un periodo di crisi economica e finanziaria come quello in corso.

L'incontro è stato introdotto da Alain Lamassoure, Presidente della Commissione BUDG, che ha sottolineato l'interazione tra bilancio UE e bilanci nazionali, ricordando come 20 Paesi su 27 siano al momento sottoposti a procedura per deficit eccessivo. 25 Stati, inoltre, hanno sottoscritto il *Fiscal compact* che è entrato adesso in vigore. L'85 per cento delle risorse UE, ha aggiunto, deriva da contributi a carico dei bilanci nazionali, ma il 94 per cento di tali risorse ritorna agli Stati membri, o comunque il loro impiego alleggerisce i bilanci nazionali (politiche di cooperazione). Ha quindi osservato che la crisi ha dimostrato come la comunità di interessi sia assai più forte di quanto si immaginasse: Irlanda e Grecia hanno catalizzato l'attenzione per mesi, nonostante la modesta rilevanza demografica (Irlanda) e in termini di PIL (Grecia), mentre la crisi in un singolo Paese si ripercuoteva su tutti, evidenziando come non vi fossero meccanismi di solidarietà adeguati. Ha quindi rilevato come senza crescita non sia possibile risolvere i problemi di deficit e di

debito. Per quanto attiene al bilancio UE, occorre a suo avviso comprimere le spese amministrative inutili e favorire le spese indirizzate alla crescita. Si è quindi chiesto come sia possibile uscire da un sistema in cui il bilancio UE dipende dai bilanci nazionali e questi sono esausti, osservando come sarebbe preferibile applicare i trattati che prevedono il finanziamento del bilancio UE con risorse proprie ed evidenziando come l'attuale sistema di finanziamento sia ingiusto, in quanto sei Paesi privilegiati pagano molto meno della loro ricchezza nazionale.

Janusz Lewandowski, Commissario per la programmazione finanziaria e il bilancio, ha evidenziato come il momento sia estremamente difficile e la UE sarà giudicata in base alla propria capacità di rispondere alla crisi economica. Ha quindi richiamato come esempio virtuoso del bilancio UE il programma Orizzonte 2020, un nuovo progetto di ricerca e innovazione per il quale sono state presentate 95 candidature per il finanziamento. Ha quindi ricordato un programma in favore delle PMI da 2,5 miliardi di euro e che eroga 1,4 miliardi sotto forma di prestiti e con altre modalità finanziarie. Occorre a suo giudizio innescare un effetto leva come nel settore dei trasporti, dove gli investimenti sono limitati in quanto i programmi sono a lungo termine e quindi rischiosi. Ha quindi ricordato che il PE è favorevole ad un aumento del bilancio e che il valore del bilancio UE va apprezzato nel lungo termine e aiuta la stabilità dell'Unione. Ha concluso indicando due priorità: la riduzione degli oneri amministrativi e la difesa degli strumenti finanziari innovativi, osservando che vi saranno meno risorse e occorre quindi potenziare il *leverage* finanziario.

Ciarán Lynch, Presidente della Commissione sulla finanza, la spesa pubblica e la riforma del *Dáil* (Camera bassa) irlandese, ha dichiarato che l'Irlanda – Presidente di turno della UE – è favorevole ad un'Europa con un mercato flessibile e competitivo. Ha inoltre osservato come il Semestre europeo consenta di valutare le priorità di spesa degli Stati membri, chia-

rendo che l'Irlanda beneficia molto dei fondi agricoli e poco dei fondi strutturali e assumerà una posizione di equilibrio. Ha osservato come la UE debba insistere su ricerca e innovazione poiché attualmente è indietro rispetto a Stati Uniti, Giappone e Corea, sottolineando l'esigenza che i programmi siano competitivi e valutati da esperti indipendenti, senza interferenze nazionali. A suo avviso, gli stanziamenti per la ricerca non vanno ridotti e il nuovo regolamento in materia di brevetti, adeguato sotto la presidenza cipriota, deve essere approvato entro i primi sei mesi del 2013 perché riduce i costi per le imprese. Ha concluso dichiarando che la disoccupazione giovanile è un fattore chiave per la presidenza irlandese e che, il 28 e il 29 aprile 2013, la Commissione lavoro irlandese incontrerà altre omologhe Commissioni per discutere di occupazione.

È stata quindi aperta la discussione nel corso della quale è intervenuto il Presidente Giorgetti, rilevando come il tentativo di fornire una legittimazione democratica alle procedure europee risulti difficile, anche perché, rispetto alle effettive emergenze dell'economia, a partire dal problema dell'occupazione, le risposte risultano estremamente deboli. Ha quindi evidenziato come in Italia, tra gli imprenditori piccoli e medi, il sentimento comune non sia di condivisione e di legittimazione nei confronti, non solo delle istituzioni europee, ma degli stessi Parlamenti nazionali. Ha aggiunto che il *Fiscal compact* costringe ad aumentare la tassazione sul lavoro mentre si fa fatica a tassare le transazioni finanziarie e risulta difficile accedere ai fondi europei per responsabilità delle burocrazie. Ha quindi osservato come questo spieghi i problemi che si incontrano nell'approvare il bilancio della UE, che è in grado di intervenire nelle crisi finanziarie ma incontra molte più difficoltà ad incidere sull'economia reale.

Da parte di deputati europei è stato evidenziato come manchi un quadro di bilancio pluriennale, si rischi una situazione di stallo e sia stato proposto di congelare il bilancio al livello del 2008,

inferiore di circa il 5 per cento rispetto a quello attuale, sino al 2020. Sono stati inoltre ricordati i previsti tagli alle politiche agricole e di coesione e la preventivata crescita della spesa per ricerca e trasporti, ma non nella misura richiesta dalla Commissione. Ciò determinerà anche una scarsa flessibilità di bilancio e l'impossibilità di modificare le priorità sino al 2020. In passato, si è ricordato, la flessibilità è stata molto utile alla Commissione europea quando le risorse per le politiche energetiche sono state individuate riducendo i finanziamenti alla politica agricola. È stato inoltre rilevato come il bilancio UE sia modesto, ma basato sugli investimenti e come tali investimenti, che in alcuni Paesi rappresentano il 70 per cento degli investimenti pubblici e sono spesso gli unici investimenti a medio e lungo termine, svolgono un'importante funzione anticiclica. Si è osservato come, a partire dal bilancio UE, occorrerebbe discutere su come ridurre i bilanci nazionali, rilevandosi come il bilancio UE non rappresenti solo un costo ma anche un'opportunità per ridurre le spese a livello nazionale. Si è poi osservato come, a livello nazionale, è urgente individuare finanziamenti che consentano ai giovani di entrare nel mercato del lavoro, lamentando che i fondi strutturali non risultano a tal fine utilizzabili perché i Paesi non operano per ottenerli per tempo. Un deputato del gruppo dei verdi ha osservato come la crescita e l'incremento dell'occupazione giovanile saranno possibili solo se, attraverso la ricerca e l'innovazione, si punterà una crescita sostenibile proteggendo il clima e riducendo le emissioni nocive. Ha inoltre osservato che la tassa sulle transazioni finanziarie, sulla quale 11 Stati membri si sono espressi a favore, potrebbe confluire nel bilancio UE come risorsa propria, consentendo di ridurre i contributi a valere sui bilanci nazionali.

La rappresentanza portoghese ha osservato come l'Europa sia di nuovo in recessione e a questa situazione non sia estranea la scelta di ritenere la crisi del debito sovrano un problema della periferia

europea da risolvere con l'austerità. Ha quindi ricordato come il Portogallo sia un esempio di rigore che ha tuttavia determinato conseguenze economiche disastrose e tre anni consecutivi di recessione, rilevando come vi sia la necessità di investimenti in infrastrutture per promuovere l'integrazione europea e la crescita. Ha espresso il proprio favore per un incremento del bilancio UE, aggiungendo che, a livello nazionale, occorre articolare gli aggiustamenti in modo da non provocare problemi strutturali e da non ostacolare la crescita e la ripresa dell'economia, in modo da rendere l'Europa più solidale.

Da parte olandese è stato rilevato che occorre aumentare le spese per la ricerca e l'innovazione e ridurre quelle per l'agricoltura e la coesione, osservando come sia necessario investire sulle migliori squadre di ricercatori e sulle donne e il brevetto europeo costituisca una priorità.

I parlamentari svedesi hanno condiviso il carattere prioritario della ricerca e delle infrastrutture attraverso progetti a lungo termine, evidenziando come sia necessaria una riconsiderazione delle priorità dagli esiti dolorosi. È stato inoltre espresso un orientamento favorevole al congelamento e all'ammodernamento del bilancio UE, riconoscendo come sia urgente una politica per l'occupazione e non solo di *austerità*.

Da parte irlandese sono stati sottolineati gli effetti fortemente negativi di una riduzione del bilancio UE quando già i bilanci nazionali sono stati ridimensionati.

Da parte polacca si è evidenziato come il bilancio abbia dimensioni inferiori al passato ma gli impegni aumentino e diventi assai difficile far coincidere impegni e risorse, aggiungendo che sarebbe a questo punto necessario un aumento del bilancio, mentre le tendenze sono diverse. È stata, infine, sottolineata l'importanza sia delle politiche di coesione che della ricerca e dell'innovazione.

I rappresentanti della Grecia, dopo aver sottolineato come il Paese sia al quinto anno consecutivo di recessione e non possa quindi investire sulla crescita,

hanno osservato come la discussione sui fondi di coesione non consideri gli effetti delle politiche di rigore sull'occupazione che suggerirebbero di incrementarli.

Da parte britannica si è osservato come il dibattito sulla ricerca e l'innovazione sia lungo, difficile ed esacerbato dall'*austerità*. Si ritiene, in particolare, difficile valutarne gli effetti delle attuali politiche sugli investimenti, a partire dagli strumenti che andrebbero a tal fine utilizzati. Si è chiesto inoltre se sia stato valutato l'impatto della tassa sulle transazioni finanziarie sugli investimenti.

Replicando, Janusz Lewandowski ha ricordato come la proposta originaria della Commissione fosse più ambiziosa, ma siano stati operati successivamente dei tagli nella logica del negoziato, osservando come, in ogni caso, i tagli al bilancio non si conciliano con l'ammodernamento del bilancio medesimo e alcuni Paesi chiedano peraltro tagli ulteriori.

Catherine Trautmann, Relatrice sul Semestre europeo presso la Commissione BUDG del PE, dopo aver sottolineato come il bilancio UE persegua l'obiettivo di rilanciare la crescita, ha sottolineato la disparità del contributo degli Stati membri al bilancio UE, osservando come la questione andrebbe seriamente affrontata. Ha inoltre invitato a valutare la possibilità di depurare il calcolo del deficit nazionale dal contributo al bilancio UE. Ha chiesto infine agli Stati membri di essere coerenti, perché se si stabiliscono obiettivi ambiziosi senza indicare i mezzi per conseguirli si perde la legittimità democratica.

Incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per gli affari economici e monetari (ECON).

L'incontro era volto ad approfondire i futuri scenari dell'Unione europea sia sul versante istituzionale che su quello delle politiche economiche con il contributo di esperti economici espressione di centri di ricerca e del mondo universitario. Gli interventi dei parlamentari hanno avuto in

parte ad oggetto i temi già affrontati nelle precedenti sessioni di lavoro.

Sharon Bowls, Presidente della Commissione ECON, nell'introdurre l'incontro, ha sottolineato il deficit democratico legato a decisioni intergovernative adottate a porte chiuse. Ha quindi introdotto la prima sessione di lavoro dedicata agli aspetti istituzionali.

Guntram Wolff, vice-direttore del *think-tank* Bruegel di Bruxelles, ha definito i Paesi dell'eurozona sub-sovrani, in quanto titolari di una sovranità limitata per quanto riguarda la politica monetaria e la politica fiscale. Il limite deriva a suo avviso dai mercati ed è legato alle necessità di collocamento del debito sovrano. I membri dell'eurozona incontrano in tal modo meno limiti nell'emissione di tali titoli. I limiti derivanti dai Trattati sono stati ora estesi dal *Fiscal compact*. Il Consiglio assume decisioni riguardo ai deficit e agli squilibri macroeconomici ed occorre far valere la responsabilità degli attori di tale processo. Al momento ritiene che si stia a metà del guado e che occorra scegliere tra tre opzioni. Una prima opzione comporterebbe la riunione dei parlamentari nazionali e europei per effettuare determinate valutazioni e presenta l'inconveniente di coinvolgere un numero ridotto di parlamentari nazionali. Un'altra possibilità consiste nell'inviare nelle capitali europee i responsabili delle istituzioni UE, accrescendo la legittimità del processo. Un terzo approccio, che ritiene forse il più convincente, implicherebbe un più deciso spostamento della sovranità verso Bruxelles che acquisterebbe la titolarità della politica fiscale. In tale ipotesi occorrerebbe tuttavia individuare quale Parlamento possa conferire legittimità alle decisioni assunte nelle sedi UE.

Stefan Collignon, docente alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, riguardo al sistema decisionale della UE, ha osservato come la sostenibilità delle istituzioni dell'UE dipenda da come le decisioni di tali istituzioni sono accettate da chi ne subisce le conseguenze. Coesistono infatti più decisori, una sorta di legislatore collettivo e

attraverso un processo casuale si arriva alla decisione. La *governance* multilivello, nazionale e europea, coinvolge più portatori di interessi. I legislatori nazionali sono legittimati da collegi nazionali. Le politiche europee sono formulate, in Europa, da Commissione e Consiglio, ma poi si torna a livello nazionale. In assenza di una chiara individuazione del legislatore, è difficile individuare le responsabilità e il sistema è in grado di funzionare finché è sostenuto dal consenso sociale. Tale consenso è esistito in una prima fase, quando tutti si sono arricchiti e nessuno impoverito, mentre nella fase attuale vi sono vincitori e perdenti e chi perde non accetta le decisioni. In democrazia, ha aggiunto, va accettata la possibilità di essere perdente perché è una condizione reversibile e le parti si possono invertire; ma i cittadini europei sembrano non ritenere possibile una modifica del sistema. Si è quindi chiesto se vi siano delle alternative, osservando come, secondo un certo pensiero unico, i legislatori nazionali devono limitarsi a fare quello che è stabilito in Europa. Ha tuttavia evidenziato come vi siano crescenti contestazioni perché l'*austerità* colpisce alcuni più di altri e a livello nazionale si devono compiere scelte a volte incoerenti rispetto al livello europeo. Le decisioni si prendono considerando sistemi nazionali e non l'Europa e questo rende a suo avviso il sistema insostenibile, come dimostra la discussione in corso nel Regno Unito relativa a un referendum sull'uscita dalla UE. Ha osservato come la soluzione possa forse risiedere nella sussidiarietà, aggiungendo che le decisioni nazionali determinano effetti per tutti e che occorre distinguere più nettamente tra competenze europee e competenze nazionali. Le elezioni, ad esempio, dovrebbero essere realmente europee e non una miscela tra i due livelli di governo.

Dominic Hannigan, Presidente della Commissione congiunta degli affari europei del Parlamento irlandese, ha ricordato le preoccupazioni per un aumento del ricorso al metodo intergovernativo che restringe lo spazio dei Parlamenti nazionali. Ha quindi fatto presente come, in

Irlanda, il referendum abbia consentito all'opinione pubblica di comprendere che molte misure del *Fiscal compact* erano già previste nella *governance* economica della UE. Ha quindi suggerito un maggior impegno dei Parlamenti nazionali a livello multilaterale e la creazione di un semestre nazionale.

Nel dibattito seguito alle relazioni, da parte francese è stato evidenziato come vada valorizzata la disponibilità della Commissione europea verso i Parlamenti nazionali e come le elezioni nazionali possano incidere sul pensiero unico europeo. È stato inoltre sostenuto che il controllo parlamentare va rafforzato anche per consentire alla UE di agire in modo tempestivo. Infine il parere della Commissione europea sui bilanci nazionali previsto dal *two pack* è stato definito un vero trasferimento di sovranità non compreso sul piano politico, rilevando come i Parlamenti nazionali applichino decisioni prese altrove e si configuri una situazione diversa dai regimi federali dove il centro controlla la periferia. Per queste ragioni, si è sottolineata l'esigenza di intensificare la collaborazione interparlamentare.

Secondo i parlamentari tedeschi non è oggi possibile un reale trasferimento di sovranità verso la UE in materia di politica economica, perché non c'è la fiducia necessaria e occorre crearla. Il Semestre europeo non può quindi basarsi che sulla *peer pressure* e sul coordinamento, mentre appaiono precluse altre opzioni di governo multilivello, anche perché è assente un'opinione pubblica europea.

I rappresentanti lituani hanno osservato come occorra prevedere procedure efficaci coinvolgendo i Parlamenti nazionali, chiedendo una maggiore trasparenza e l'intensificazione dei rapporti tra tali Parlamenti e il PE.

Per gli inglesi, che hanno espresso apprezzamento per il ruolo svolto da Mario Draghi, il PE e i PN hanno grandi responsabilità e devono prepararsi al futuro comunicando tra loro anche attraverso le videoconferenze.

Per i parlamentari finlandesi occorre affermare l'idea di una sovranità comune:

il PE dialoga di norma con la Commissione europea e i PN devono rafforzare il dialogo con i rispettivi governi e con la Commissione europea. I PN dovrebbero poter esprimere pareri al PE. Il PE e i PN dovrebbero verificare le modalità con le quali la BCE controlla le banche nazionali.

Replicando, Guntram Wolff ha osservato come non sia possibile l'immediata trasformazione della UE in una Repubblica, ma occorra un approccio graduale teso a verificare il consenso. Il *Fiscal compact* rappresenterebbe in questa chiave una fase intermedia di un processo volto ad introdurre limiti più penetranti alla sovranità nazionale. Ha quindi aggiunto come sia evidente che nella UE gli Stati perderanno ulteriormente la sovranità monetaria e di bilancio qualora si rendessero necessari ulteriori passi in avanti sul piano dell'integrazione per adottare politiche efficaci. Non ritiene in ogni caso possibile realizzare un federalismo all'americana con una divisione del *budget* del 50 per cento, ritenendo che il *budget* della UE non potrà comunque che risultare pari al 2-3 per cento di quello degli Stati.

Replicando, Stefan Collignon ha osservato come la presidenza Hollande non abbia modificato gli equilibri all'interno della UE e come l'economia francese non cresca. Ha quindi osservato come il federalismo della UE comporti un controllo del livello locale diverso da quello proprio del modello statunitense e venga in evidenza il controllo del livello locale su quello federale. Ha infine segnalato l'opportunità di favorire il controllo diretto dei cittadini sulle procedure europee creando una dimensione pubblica.

Concludendo la prima fase dell'incontro, Elisa Ferreira, Presidente del gruppo di lavoro del PE sul semestre europeo e relatore per il rapporto sul semestre europeo, ha rilevato come occorra avere una visione del futuro e tracciare la strada da seguire, osservando come si dovrebbe rafforzare il Consiglio, l'ECOFIN e il PE, perché la crisi sollecita risposte urgenti da parte delle politiche europee.

La sessione dedicata alle politiche economiche è stata aperta dalla relazione di Hans-Werner Sinn, Presidente dell'istituto di ricerca economica IFO, che ha osservato come la crescita possa essere perseguita solo attraverso l'austerità, perché in primo luogo occorre espandere le capacità e poi si potrà tornare ad essere competitivi. Ha quindi ricordato come l'euro abbia determinato la convergenza dei tassi di interesse in quanto tutti gli Stati erano considerati sicuri. Ciò ha determinato flussi di credito da nord a sud di proporzioni eccessive, favorendo tra l'altro un'espansione dell'intervento statale in Grecia e la creazione di bolle speculative come quella immobiliare in Spagna. Il credito a basso costo ha inflazionato l'economia e in alcuni Paesi dovrebbe ora esservi un riallineamento dei tassi di cambio. L'andamento del deflatore del PIL è stato diametralmente opposto in Germania, ove si è drasticamente ridotto, e nei Paesi del sud Europa, dove è notevolmente aumentato. In alcune economie, al fine di recuperare competitività, i prezzi relativi devono ora drasticamente ridursi (in Spagna del 30 per cento, in Francia del 20 per cento e in Grecia del 39 per cento). A suo avviso nulla può cambiare senza una riduzione dei prezzi e se questo non avverrà entro 10/15 anni l'eurozona non potrà sopravvivere. Rispetto all'ipotesi di inflazionare il nord per deflazionare il sud, ha osservato come un semplice incremento salariale produrrebbe la stagflazione e come solo un incremento della domanda potrebbe fare aumentare i salari in modo fisiologico senza conseguenze deleterie per le singole economie: solo il mercato può produrre inflazione buona.

Xavier Timbeau, direttore del dipartimento d'analisi e previsione dell'Osservatorio francese sulla congiuntura economica (OFCE), ha osservato come l'euro proceda meglio, e le banche siano più solide tanto da aver restituito in anticipo i prestiti alla BCE. In Italia e in Spagna lo *spread* è calato e si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Vi sono tuttavia anche segnali negativi a cominciare dal tasso di disoccupazione che in Spagna è

del 25 per cento e riflette non una recessione ma una depressione dell'economia. Il rischio, ha aggiunto, è la produzione di conseguenze a lungo termine su investimenti, scuola e sviluppo, in quanto si rinuncia a politiche forti e la crescita nel 2013 sarà negativa. Ha quindi ricordato come dal 2010 si sia costantemente perseguita una politica di austerità che ha innescato una spirale recessiva: più sono state rigorose le restrizioni di bilancio e più forte è stata la recessione. Il disavanzo spagnolo nel 2012 è stato del 12 per cento. Per tornare ad un'elevata occupazione bisogna impegnarsi a ridurre il debito solo nel medio termine, ma occorre dare subito il segnale che gli Stati sono determinati a farlo e sono impegnati per una stabilità a medio termine.

Nel dibattito, da parte greca è stato osservato come la crisi abbia evidenziato problemi sistemici e la mancanza di coordinamento a livello UE. È stato innescato un circolo vizioso di carattere recessivo che occorre spezzare rafforzando uno sviluppo sostenibile. I rappresentanti portoghesi hanno evidenziato come le aziende portoghesi siano fortemente penalizzate dagli alti tassi di interesse e come il costo del lavoro sia già calato di un quinto nel settore pubblico e del 10 per cento in quello privato. Da parte spagnola è stato ricordato come nel 2012 in Spagna le entrate abbiano rispettato le previsioni, le spese siano risultate superiori del 10 per cento a quelle previste e il PIL sia andato leggermente meglio rispetto alle previsioni e questo sia stato dovuto alle esportazioni aumentate in virtù della riduzione del costo del lavoro.

I rappresentanti tedeschi hanno evidenziato come austerità e crescita non siano inconciliabili e come in molti Paesi vada ridotta la sfera pubblica per dare più spazio ai privati, osservando come la Commissione europea dovrebbe indicare come intervenire in questa direzione nei diversi Paesi.

Un rappresentante del gruppo dei verdi al PE ha osservato come non ci sia fiducia nel mercato e quindi, per favorire il riequilibrio ritenuto necessario da Hans-

Werner Sinn, potrebbero essere effettuati investimenti da Paesi quali la Danimarca, la Germania e la Polonia, con vantaggi per i Paesi del sud Europa.

Replicando, Hans-Werner Sinn ha osservato come non siano possibili trasferimenti economici a livello UE in quanto essi non sono previsti dai Trattati. Per il sistema bancario la sorveglianza andrebbe a suo giudizio esercitata da un soggetto diverso dalla BCE. In Europa si parla oggi di generazione perduta perché il livello di concorrenzialità è pessimo a causa delle « bolle » e occorre quindi fare scendere i prezzi per incrementare la produttività. Ha quindi osservato come la popolazione greca sia ostaggio del mercato dei capitali che teme la fine dell'euro. A suo avviso, mantenere la Grecia all'interno dell'euro è impossibile e danneggia gli stessi cittadini greci. Ha quindi concluso osservando come in Germania dovrebbero aumentare i salari, non dall'alto, ma in seguito ad un aumento della domanda, segnalando come in tal modo diminuirebbe la competitività dell'*export* tedesco.

Riunione della Commissione occupazione e affari sociali sul tema dell'occupazione giovanile.

La riunione della Commissione occupazione e affari sociali, presieduta dal Presidente Pervenche Berès (Francia-S&D), si è concentrata in particolare sul tema della « Garanzia per la gioventù ». L'istituto costituisce oggetto di una proposta di raccomandazione della Commissione europea presentata a dicembre nell'ambito di un pacchetto di misure contro la disoccupazione giovanile. Esso è volto ad assicurare che tutti i giovani di età fino a 25 anni ricevano un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di tirocinio di qualità elevata entro 4 mesi dal termine di un ciclo d'istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione.

Il Presidente Berès, nel suo discorso di apertura, ha evidenziato l'impegno del Parlamento europeo, espresso in una ri-

soluzione approvata dalla plenaria a gennaio, affinché l'istituto sia finanziato da una linea specifica di bilancio e sia quindi riconosciuto come autonomo diritto sociale e come strumento di stabilizzazione economica. A tal fine, il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe essere strutturato per consentire il finanziamento della garanzia per i giovani e ad esso dovrebbe essere destinato almeno il 25 per cento dei Fondi strutturali.

Il Presidente della Commissione affari sociali del Parlamento greco, Dimitris Kremastinos, ha illustrato i dati sulla disoccupazione in Grecia, in particolare giovanile e di lungo periodo, evidenziando come persista un trend costante di aumento della disoccupazione (nel terzo trimestre 2012, la disoccupazione è stata superiore dell'1,4 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'8 per cento rispetto al terzo trimestre 2011). Il relatore si è anche soffermato sul diverso livello di disoccupazione in funzione dell'area geografica (in particolare nelle isole dell'Egeo e dello Ionio la disoccupazione è inferiore grazie alla presenza di infrastrutture, soprattutto turistiche) e sull'incidenza del basso livello di istruzione sulla percentuale di disoccupati. Ha quindi individuato i principali fattori dell'elevato livello di disoccupazione giovanile nelle politiche di austerità e nell'alta pressione fiscale in Grecia, che ha indotto molte aziende a trasferirsi nei Paesi limitrofi; ha, infine, richiamato le misure adottate nell'ultima circolare del Ministro dell'occupazione del gennaio 2013 per lottare contro la disoccupazione giovanile.

Il successivo relatore (José Eugenio Azpíroz Villar, Presidente della Commissione lavoro del Congresso spagnolo) ha ricordato le misure di austerità e le iniziative per combattere contro la disoccupazione adottate in Spagna, soffermandosi in particolare sulla riforma del mercato del lavoro, imperniata sul principio di flessibilità, e sugli interventi in materia di formazione duale. Ha inoltre richiamato il Piano per l'occupazione 2012, che ha avuto come priorità la lotta alla disoccupazione giovanile, attraverso una serie di

misure, tra cui l'orientamento professionale, gli incentivi per i contratti a tempo indeterminato, gli aiuti a favore di chi si mette in proprio (attraverso in particolare la riduzione degli oneri sociali), le iniziative in materia di formazione. È in corso di negoziato con gli interlocutori sociali la Strategia per l'occupazione giovanile, che includerà misure ulteriori da parte del settore pubblico e degli investitori privati e che prevede una sorta di certificazione di responsabilità sociale a favore delle imprese che vi partecipano. Ha quindi sottolineato il ruolo svolto dall'economia sociale, e in particolare dalle cooperative, e ha infine evidenziato come i dati mostrino un'inversione di tendenza e una riduzione, sia pure ancora ovviamente limitata, del livello di disoccupazione giovanile.

Successivamente Tarja Filatov, Presidente della Commissione lavoro e uguaglianza del Parlamento finlandese, ha descritto il meccanismo finlandese di garanzia sociale a favore dei giovani disoccupati che abbiano meno di 25 anni (o, se laureati, 30 anni). Tale istituto prevede, che a seguito dell'iscrizione in un'apposita lista, il giovane riceva dall'ufficio di collocamento un programma individuale di formazione o di occupazione e, successivamente, un'offerta di occupazione, di studio o di un'altra misura di sostegno attivo che aumenti la possibilità di trovare lavoro. È anche previsto un aiuto economico di 700 euro al mese a favore dell'azienda che assuma il giovane, senza essere in grado di farsi carico dei relativi oneri. Il sistema prevede inoltre misure specifiche a favore dei giovani con problemi particolari o privi di formazione, poste in essere in collegamento con i servizi sociali e sanitari. La garanzia sociale finlandese è imperniata su criteri di flessibilità e mira ad evitare i rischi, scientificamente dimostrati, di forme di disoccupazione di lungo periodo. La parlamentare finlandese si è anche soffermata sull'importanza di coinvolgere i giovani nella predisposizione di misure contro la disoccupazione giovanile e, in proposito, ha richiamato l'attività

svolta dal Governo finlandese attraverso internet e i social media in sede di introduzione della garanzia.

È quindi intervenuta come relatrice l'europarlamentare Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE, Polonia), relatrice sul pacchetto giovani della Commissione, che ha evidenziato il ruolo degli Stati nell'adozione di misure contro la disoccupazione giovanile, la necessità di interventi sui sistemi di istruzione (che dovrebbero riflettere meglio le esigenze del mercato del lavoro) e la necessità di valorizzare l'imprenditoria giovanile ed i talenti individuali.

Il relatore per il parere sulla strategia UE per la gioventù 2010-2012, Ole Christensen (S&D, Danimarca) ha sottolineato gli effetti positivi prodotti dalla strategia, ma ha al contempo segnalato la necessità di ampliarne gli obiettivi e di concentrarla su misure mirate all'introduzione della garanzia per l'occupazione, al miglioramento del dialogo tra la scuola e il mercato del lavoro, alla valorizzazione di programmi formativi europei (tra cui, in particolare, il programma ERASMUS). Il relatore ha inoltre posto il tema della disabilità e dell'impatto sul welfare della sfida demografica.

Nel corso del dibattito sono stati espressi giudizi ampiamente positivi sulla proposta di garanzia europea, con la sola eccezione del rappresentante del Parlamento olandese (che ha espresso dubbi sulla sostenibilità per le aziende di posti di lavoro creati grazie a sussidi statali).

Il rappresentante del Bundesrat tedesco ha sottolineato la necessità che le proposte europee garantiscano massima flessibilità, in modo che possano essere adattate alle esigenze dei giovani e dei singoli Stati membri; il rappresentante del Bundestag si è soffermato sulla responsabilità statale e sul ruolo dell'intervento pubblico nell'adozione di misure quali la garanzia per i giovani. Per contro, l'europarlamentare Alejandro Cercas (S&D-Spagna) ha evidenziato i rischi legati all'uso dello strumento giuridico della raccomandazione per l'introduzione della garanzia, da cui deriverebbe un'eccessiva discrezionalità a favore

degli Stati membri; la rappresentante svedese ha quindi richiamato la necessità di un monitoraggio da parte degli Stati membri dell'applicazione della garanzia.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati temi ulteriori, tra cui: il coinvolgimento dei giovani nell'elaborazione dei Piani nazionali del lavoro che gli Stati membri devono presentare nell'ambito dei Programmi nazionali di riforma (Cornelissen, Verdi-Olanda), la necessità di orientare la formazione dei giovani verso i settori nei quali c'è maggiore richiesta di lavoro (Olanda), l'esigenza di intervenire sui contratti collettivi (Alejandro Cercas) e di verificare che gli stage e i tirocini abbiano un effettivo valore formativo e non configurino, piuttosto, forme di precariato (Portogallo).

La Presidente Berès, nel chiudere la sessione, ha evidenziato come una mag-

giore occupazione giovanile comporterebbe vantaggi all'UE anche in termini di innovazione e di risposta alle sfide poste dalla globalizzazione e si è soffermata sulla necessità di adottare misure che incidano sulla fase di passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro e sul ruolo della Commissione, che non dovrebbe limitarsi al controllo della disciplina di bilancio, ma dovrebbe seguire anche il modo in cui, negli Stati membri, si arriva alla creazione di occupazione. La Presidente, infine, evidenziando come, di per sé, le politiche di crescita non garantiscano occupazione e richiamando l'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'UE, ha sottolineato la necessità, in sede di definizione e attuazione delle politiche europee, di valutarne l'impatto in termini sociali e di occupazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	40
Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 535 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) ...	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Zazzera e Granata</i>) ...	59
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 12.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che il deputato Gianni ha cessato di far parte della Commissione, mentre è entrato a farne parte l'onorevole Lucchese.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 535.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, segnala che il presidente del Consiglio universitario nazionale, professor Lenzi, ha trasmesso alla Commissione un documento relativo al provvedimento in oggetto che è in distribuzione.

Giovanni Battista BACHELET (PD), rilevando l'assenza dei deputati del gruppo del PdL, chiede la verifica del numero legale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Bachelet, osserva che,

ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento della Camera, la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da quattro deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

Giovanni Battista BACHELET (PD) prende atto delle precisazioni fornite dalla presidente Ghizzoni e si riserva quindi di chiedere la verifica del numero legale quando la Commissione starà per procedere alla votazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo sottoscritto anche dall'onorevole Granata.

Maria COSCIA (PD), ritenendo quanto meno irrituale che un parere alternativo sia preannunciato prima ancora che sia noto quello del relatore, ricorda come nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si è convenuto di pervenire ad un pronunciamento unitario della Commissione, senza strumentalizzare la vicenda e per non speculare sui problemi veri delle persone, atteggiamento dal quale il suo gruppo si dissocia espressamente. Intende stigmatizzare, d'altro canto, l'atteggiamento di taluni colleghi che, successivamente alla riunione indicata, hanno reso pubbliche talune considerazioni emerse in quella sede. Preannuncia anche a nome del suo gruppo, in ogni caso, di essere favorevole ad avviare l'esame del provvedimento, ritenendo opportuno a questo riguardo sospendere poi brevemente la seduta per valutare una posizione unitaria all'interno del suo gruppo.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), rispondendo all'onorevole Coscia, osserva che il dibattito che si svolge nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non è secretato, come pure per altri atti del Parlamento,

solo perché non vi è un verbale della seduta. Segnala, quindi, di avere espresso legittimamente in quella occasione la propria posizione politica, riferendo la scelta assunta in ufficio di presidenza. La sua condivisione del parere alternativo presentato dall'onorevole Zazzera è sequenziale rispetto al comportamento tenuto nel corso di tutta la vicenda. Condivide, comunque, la proposta dell'onorevole Coscia di pervenire ad una posizione comune nei confronti del provvedimento in esame, dando atto inoltre alla presidente di un non comune equilibrio istituzionale per aver convocato la Commissione sul merito del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, come sempre avvenuto in passato, auspica che la Commissione proceda in maniera unitaria e che eventuali proposte di parere alternativo siano realmente tali e non rechino solo sfumature rispetto alla generale posizione di favore rispetto al provvedimento in esame.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in esame reca modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Ricorda che tale schema si inserisce nel quadro normativo costituito, innanzitutto, dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, il quale ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure

di reclutamento. Per il regolamento in questione è stato previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato. Ricorda che su questa base è stato adottato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché – nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il decreto ministeriale ha previsto che l'accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova. In base alla relazione illustrativa dello schema di decreto ministeriale (Atto n. 205), osserva che l'intervento ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative. In particolare, il percorso per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria consiste in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore. Il percorso si conclude con la discussione di tesi e relazione finale, che costituiscono esame con valore abilitante (articolo 3 e 6 del decreto ministeriale n. 249 del 2010).

Ricorda, quindi, che il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale – o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello – e in un tirocinio formativo attivo (TFA), al quale accedono, previo superamento di una prova e valutazione dei titoli, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale. Esso si conclude con la stesura di una relazione e con un esame

finale con valore abilitante (articolo 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del decreto ministeriale n. 249 del 2010). La prova per l'accesso al TFA mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ogni tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero e consiste in 60 domande a risposta chiusa, volte anche a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Accede alla prova scritta chi consegue una votazione almeno pari a 21/30. La prova scritta, predisposta dalle università e dalle istituzioni AFAM, è costituita da domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento per ogni classe di concorso. Il punteggio necessario per l'accesso alla prova orale è sempre 21/30. La prova orale – che, nel caso di classi di abilitazione riferite al settore AFAM può essere sostituita da una prova pratica – è valutata in ventesimi ed è superata se si consegue un punteggio pari almeno a 15/20. Tale superamento è condizione imprescindibile per l'accesso al TFA. La graduatoria degli ammessi allo stesso è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati nelle 3 prove il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli, in base ai criteri indicati (articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010). La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è conseguita esclusivamente presso le università a conclusione di un corso di formazione di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi diversamente per i differenti gradi di istruzione. Possono partecipare gli insegnanti abilitati (articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010).

Rammenta, quindi, che lo schema di decreto in esame è composto da 4 articoli. Ad esso sono allegati, in particolare, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), i

pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, del Consiglio di Stato, le note relative al concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010. Le principali modifiche riguardano il meccanismo per la determinazione del numero dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi e la previsione di percorsi abilitanti speciali per i docenti non abilitati che hanno prestato servizio per almeno tre anni. La lettera di trasmissione alla Presidenza della Camera fa presente che le disposizioni dello schema devono trovare attuazione già nell'a.a. 2012/2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei percorsi formativi speciali e di quelli ordinari. Nel testo dello schema, invece, non vi è alcun riferimento alla data entro la quale attivare i percorsi formativi speciali. Il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio n. 11700/2012, ha chiesto chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni recate dallo schema con le disposizioni in materia di utilizzo del personale in esubero recate dall'articolo 14, comma 17-21, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012. Le norme citate hanno previsto che ai docenti a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risultano in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio, è assegnato, per la durata dell'anno scolastico, un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, fra cui quello dei posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o nella specifica classe di concorso. In par-

ticolare, il Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero in che misura il personale in esubero concorra con i docenti che conseguono l'abilitazione tramite i percorsi formativi speciali alla copertura annuale dei posti disponibili e se, nel caso in cui ai docenti in esubero sia data preferenza, il Ministero abbia tenuto conto di ciò ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi. Nel parere n. 109/2013, il Consiglio di Stato ha preso atto della priorità (comunicata dal Ministero) di assegnazione dei posti vacanti e disponibili ai docenti in esubero rispetto ai docenti che conseguiranno l'abilitazione a seguito dei percorsi formativi speciali.

Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 esplicita l'oggetto del regolamento. L'articolo 2 reca le modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, concernente la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Come emerge dalla relazione illustrativa, le modifiche sono finalizzate a considerare, ai fini della determinazione del numero di posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, non solo i posti di docenza vacanti in organico, ma anche i posti di fatto disponibili, in quanto i titolari sono comandati o distaccati ovvero temporaneamente assenti, con conseguente copertura degli stessi posti attraverso contratti di supplenza a tempo determinato, conferiti in misura consistente a docenti privi di abilitazione inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Al riguardo si ricorda, infatti, che l'articolo 5 vigente stabilisce che il numero complessivo di posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, previo del parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Tale numero è maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione (il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali) e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM.

Con riferimento alle sole modifiche sostanziali, osserva che l'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale propone ora che per la determinazione del fabbisogno di personale docente «abilitato» nelle «scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale» si tiene conto, per le scuole statali, oltre che della programmazione regionale degli organici, anche del contingente di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nell'anno scolastico precedente. Rimane ferma la maggiorazione nel limite del 30 per cento del numero dei posti individuati sulla base del fabbisogno per le scuole statali, ma la stessa è ora riferita non più solo alle esigenze del sistema nazionale di istruzione (e, dunque, specificamente, a quelle delle scuole statali e delle scuole paritarie) ma, anche, alle esigenze dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza delle regioni. Rimane, altresì, ferma la previsione di tener conto dell'offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM al fine – come evidenzia la relazione illustrativa – di non trovarsi in situazioni organizzative non sostenibili.

Ricorda che i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 sono di competenza regionale. Ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto, peraltro, le regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che gli stessi siano in possesso di abilitazione all'insegnamento. Al riguardo, rileva che, se – come si evince dal secondo «considerato» della premessa dello schema di decreto ministeriale, oltre che dal contenuto del comma 1, lettera b), dell'articolo

in commento – l'obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nel comma 1, lettera a), è necessario sostituire le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale» con le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale».

Osserva, quindi, che l'articolo 3 inserisce il comma 5-*bis* nell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, concernente i tutor, ovvero i docenti e i dirigenti, in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui si avvalgono le università per lo svolgimento delle attività di tirocinio. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è stata introdotta a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia e delle finanze nella fase interlocutoria. La nuova disposizione stabilisce che la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, derogando, se necessario, ai parametri di assegnazione definiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 249/2010, con decreto interministeriale. Il decreto ministeriale 8 novembre 2011 – emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha demandato a un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione della disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali (in qualità di tutor coordinatori e di tutor organizzatori) e la loro ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM – ha stabilito, in particolare, che nella determinazione degli stessi contingenti è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti e la presenza di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti (articolo 1, comma 3 e 4).

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto mini-

steriale n. 249 del 2010, lo svolgimento dell'incarico tutoriale – che ha durata massima di quattro anni, è prorogabile solo per un ulteriore anno e non è consecutivamente rinnovabile – comporta per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, rispettivamente, un esonero parziale o totale dall'insegnamento. Per completezza, ricorda che il 29 gennaio 2013, nel corso dell'esame al Senato dello schema di regolamento, la 7^a Commissione ha manifestato alcune perplessità circa la possibilità di mantenere l'invarianza della spesa nella determinazione dei contingenti dei tutor, dal momento che il conferimento degli incarichi tutoriali richiede l'individuazione di supplenti. In risposta, il rappresentante del Governo, ricordando che i candidati devono corrispondere un contributo di iscrizione ai corsi, ha assicurato l'impegno del Ministero a conseguire adeguate forme di compensazione, eventualmente stabilendo con la CRUI un tetto massimo di contribuzione. La Commissione ha quindi conferito mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, invitando, tra l'altro, il Governo a fare in modo di evitare aggravii a carico dei tirocinanti. L'articolo 4 reca le modifiche all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, che già riguarda, fra l'altro, categorie di soggetti per le quali si era ravvisata la necessità di prevedere una disciplina transitoria.

In particolare, con l'inserimento nell'articolo 15 del decreto ministeriale dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, nonché del comma 16-*bis* (articolo 3, comma 1, lettere c) e i)), si dispone che, fino all'anno accademico 2014-2015, le università e le istituzioni AFAM sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto ministeriale n. 137 del 2007 (ossia, Conservatori e Istituti musicali parreggiati), purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e di cui al decreto ministeriale n. 82 del 2004, ossia Accademie di belle arti, istituiscono percorsi formativi abilitanti speciali per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché percorsi formativi abilitanti – anch'essi, quindi, di fatto,

speciali – per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ai quali si partecipa senza prova di accesso. I nuovi percorsi sono destinati agli insegnanti non di ruolo i quali – in possesso di determinati requisiti, ma sprovvisti di qualsiasi abilitazione – abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio in scuole statali, in scuole paritarie, ovvero nei centri di formazione professionale, per questi ultimi, con le specifiche in seguito illustrate.

Ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che il requisito di almeno 3 anni di servizio per l'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali «è in linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, al fine di considerare l'esperienza lavorativa come equivalente al titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli ordinamenti interni per l'esercizio delle professioni». Inoltre, la stessa relazione fa presente che la previsione di iscrizione ai percorsi formativi speciali senza superamento di prove di accesso è determinata dal fatto che gli aspiranti, attraverso il servizio prestato, hanno già dato prova di possedere la competenza disciplinare che la stessa prova deve accertare. A sua volta, la premessa dello schema in esame ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 18 gennaio 2010 sullo schema del decreto ministeriale n. 249 del 2010, aveva già rappresentato la necessità di tener conto, nella fase di passaggio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; ricorda, altresì, che lo stesso consesso, nel parere reso l'8 marzo 2010, pur avendo rimesso la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, aveva ritenuto non del tutto persuasive le argomentazioni del Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via

transitoria, un accesso automatico al TFA da parte di chi fosse in possesso di un'anzianità di servizio minima.

In particolare, per accedere ai percorsi formativi abilitanti speciali per l'insegnamento nella scuola secondaria – definiti dalla tabella 11-*bis*, introdotta dall'articolo 4, comma 2, dello schema –, ai quali possono partecipare anche gli insegnanti tecnico-pratici, è necessario il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010. Peraltro, la norma richiamata – che stabilisce, per i soggetti indicati, la possibilità di conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA – viene anch'essa modificata dallo schema in esame (articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*)). Pertanto, la platea dei destinatari è costituita dai seguenti soggetti: i possessori dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, nonché – con la specifica ora introdotta – dal decreto ministeriale 39/1998 per l'accesso alle SSIS; i possessori di una laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007, sia corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto ministeriale 22/2005; per le classi di concorso A029 e A030, i possessori di diploma ISEF già valido per l'insegnamento di educazione fisica (rispettivamente, nella scuola secondaria di II grado e nella scuola secondaria di I grado); coloro che, « alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 249 del 2010 » e – con la specifica introdotta ora – « fino all'attivazione dei percorsi formativi » per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e dei percorsi formativi per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche nei medesimi ordini e gradi di scuola – risultano iscritti a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli di cui ai due punti precedenti.

Al riguardo, ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che la modifica – suggerita dal CUN – prevede la possibilità di conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA sino all'attivazione dei percorsi delle lauree magistrali.

La medesima relazione sottolinea, altresì, le difficoltà derivanti dalla mancata attivazione delle lauree magistrali e dei diplomi accademici di secondo livello validi ai fini dell'abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, nonché dalla mancata conclusione dell'iter volto alla revisione delle classi di concorso. In proposito, rileva che sembrerebbe necessario chiarire se il riferimento temporale utile per l'iscrizione sia comunque la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero – come si potrebbe intuire – l'arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione « alla » deve essere sostituita con la locuzione « dalla ». Per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si dispone ora che i soggetti in possesso dei requisiti (di servizio) ante indicati accedono – come già detto, senza prova preliminare – ai percorsi di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 citato, finalizzati esclusivamente al conseguimento della relativa abilitazione e destinati ai diplomati con titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997.

Segnala che il comma 16-*bis*, nel rinviare ai requisiti previsti dal comma 1-*ter*, dovrebbe specificare che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 15, citati nello stesso comma 1-*ter* ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria. Il decreto ministeriale 10 marzo 1997 – emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 341 del 1990, che ha previsto l'istituzione di uno specifico corso di laurea in due indirizzi per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare – ha disposto la soppressione, dall'anno scolastico 1998-99, dei corsi di studio triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, e la soppressione, dall'anno scolastico 2002-2003, dei corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale.

Inoltre, all'articolo 2 ha stabilito che i titoli di studio dei corsi indicati (nonché dei corsi quinquennali sperimentali), iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Le caratteristiche delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (e delle relative prove di accesso) sono state definite con decreto ministeriale 11 novembre 2011. In particolare, il decreto ministeriale prevede l'attivazione di due distinti percorsi, ciascuno dei quali prevede il conseguimento di 60 CFU, da acquisire in non meno di otto mesi. I percorsi si concludono con un esame finale, per accedere al quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti. L'esame finale, che ha valore abilitante per il rispettivo grado di scuola, consiste nella redazione e discussione di un elaborato originale. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento. Un risultato inferiore a 60/100 comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Con riferimento al requisito dell'esperienza professionale, lo schema dispone che: per il computo del periodo richiesto, è considerato come anno intero il servizio prestato per ogni anno scolastico nella stessa classe di concorso o tipologia di posto per almeno 180 giorni, ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; è ritenuto valido anche il servizio prestato come docente di sostegno; il servizio svolto nei corsi dei centri di formazione professionale è valutabile solo se si tratta di servizio riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato per garantire l'assolvi-

mento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009; è possibile cumulare i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o per lo stesso posto, nelle scuole statali, in quelle paritarie e nei centri di formazione professionale; per i soggetti che hanno periodi di servizio utili in più di una classe di concorso, l'accesso ai percorsi speciali è consentito per una sola classe (è prevista l'opzione da parte dell'interessato), fermo restando che gli stessi possono acquisire ulteriori abilitazioni attraverso i percorsi ordinari; con riferimento ai percorsi per l'abilitazione per la scuola dell'infanzia ovvero primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia si possono cumulare con quelli prestati nella scuola primaria; inoltre, il candidato deve optare per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.

Osserva che la frequenza dei percorsi speciali non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli, inclusi i percorsi formativi finalizzati all'insegnamento previsti dallo stesso decreto ministeriale n. 249 del 2010. Nel gruppo di commi sopra indicati si prevede, infine, che, al fine di assicurare l'offerta formativa relativa ai percorsi abilitanti speciali, le università, ovvero le istituzioni AFAM, possono istituire ed attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo. Si prevede, altresì, che gli stessi soggetti, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi «relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento», possono stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.

Rileva che sembrerebbe opportuno chiarire se quest'ultima previsione riguarda solo l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l'attivazione di tutti i per-

corsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione. Ricorda che la relazione illustrativa chiarisce che in tal modo si intende assicurare l'offerta formativa anche nei casi in cui nella regione in cui il candidato presta servizio non siano stati attivati i percorsi relativi alla classe di concorso o all'ambito disciplinare prescelti o nei casi in cui gli atenei o le istituzioni AFAM non siano in grado di assicurare comunque l'offerta formativa. Si prevede, infine, che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è indicato un termine) sono emanate le disposizioni organizzative per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali. La relazione illustrativa precisa che la norma – inserita a seguito di un'osservazione formulata dal CUN – si riferisce ad un successivo decreto direttoriale. La tabella 11-*bis* – da aggiungere, in base all'articolo 4, comma 2, dello schema, alle 11 tabelle già allegate al decreto ministeriale n. 249 del 2010 – definisce i contenuti dei percorsi speciali finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti necessari per accedere all'esame finale e la sua struttura, i requisiti per conseguire l'abilitazione, la composizione della commissione di abilitazione. In particolare, i percorsi formativi prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi (universitari o accademici), di cui si stabilisce una rimodulazione rispetto a quanto previsto dalla tabella 11 allegata al decreto ministeriale 249/2010, considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio, « in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 ». Segnala che il riferimento corretto sembrerebbe essere all'articolo 15, comma 1-*ter*. In particolare, la tabella 11-*bis* evidenzia che i crediti formativi sono indirizzati al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali. Al riguardo si fa riferimento, oltre che ai decreti del Presidente della Repubblica

nn. 87, 88 e 89 del 2010, relativi al secondo ciclo, anche al decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, relativo al primo ciclo. Rileva che sembrerebbe opportuno un chiarimento su tale ultimo richiamo. Ulteriori finalità ivi richiamate, quali l'acquisizione di competenze digitali e di competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sono le medesime già indicate, in linea generale, come facenti parte integrante dei percorsi formativi dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, il quale, peraltro, fa riferimento anche all'acquisizione delle competenze di lingua inglese. In base al quadro dei crediti formativi di cui la tab. 11-*bis* è corredata, i CFU sono attribuiti in corrispondenza delle seguenti attività formative: Didattica generale e didattica speciale (15 CFU); Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso (18 CFU); Laboratori di tecnologie didattiche (3 CFU). Ai crediti formativi indicati si aggiungono 5 CFU relativi all'elaborato finale.

Con riferimento all'esame finale, osserva che la nuova tabella prevede che esso consiste nella redazione e discussione di un elaborato originale. Nel corso dell'esame il candidato deve dimostrare, altresì, piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle altre competenze indicate dalla tabella, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che l'esame finale con valore abilitante è rimodulato al fine di consentire anche la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento che, a differenza dei percorsi ordinari, non è valutata attraverso la prova di accesso. Ulteriori modifiche all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 riguardano i commi da 3 a 7 (articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)). Con riferimento al comma 3 dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, si stabilisce ora che i titoli di studio dei soggetti di cui alle lett.

a) e c) del comma 1 (ossia, sostanzialmente, dei soggetti che li abbiano già conseguiti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale) mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Per i titoli di studio dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 (ossia, sostanzialmente, quelli conseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 249/2010) — che, in base alla norma vigente, consentono anch'essi l'iscrizione nella terza fascia — si stabilisce ora, invece, che essi sono integrati dal compimento del TFA e costituiscono titolo di accesso al concorso. Se ne dedurrebbe, dunque, che tale ultima categoria di soggetti non può più iscriversi nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Ciò sembrerebbe confermato dall'AIR che sottolinea che l'intervento normativo è volto, oltre che a ridurre il ricorso a personale non abilitato, ad eliminare progressivamente la suddetta terza fascia. Inoltre, la previsione vigente in base alla quale le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 249 del 2010, unitamente al compimento del TFA, sostituiscono, per tutti gli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 15 e per le relative classi di concorso, i titoli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 — e dalle sue successive modifiche — è sostituita con la previsione che ciò avverrà, per tutti i soggetti interessati, a decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi. Con riguardo al comma 4 dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 citato, relativo alla programmazione degli accessi diretti al TFA da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del medesimo articolo, le modifiche introdotte mirano a rinviare alla disciplina generale del novellato articolo 5 (e non solo, dunque, a quella recata dal comma 1 dello stesso articolo 5). Le modifiche ai comma 5, 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 riguardano la prova di accesso al TFA, che — come già detto — si articola in un test preliminare, una prova scritta e una prova orale. In particolare, in base alle modifiche, si prevede che i pro-

grammi delle prove da sostenere e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento. Infine, con un'ulteriore modifica (articolo 4, comma 1, lettera j)), aggiungendo il comma 27-bis all'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, si precisa che l'abilitazione conseguita al termine dei percorsi formativi previsti dall'intero decreto ministeriale n. 249 del 2010 non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essa dà diritto esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso o per il relativo ambito disciplinare, nonché alla partecipazione alle procedure di reclutamento disciplinate dal d.lgs. 297/1994. La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di una norma di salvaguardia. Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se sia effettivamente necessario richiamare solo l'articolo 402 del d.lgs. 297/1994 e non, invece, gli artt. 399 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

Tra le ragioni a favore del provvedimento, segnala come esso rappresenti la soluzione più incisiva al problema del precariato, aumentando il numero di precari che avrebbero la possibilità di accedere al percorso per l'abilitazione all'insegnamento; è un riconoscimento del diritto/opportunità di insegnare di docenti precari che per molti anni hanno svolto questa attività e che non hanno superato le selezioni per l'accesso al TFA ordinario — o non hanno partecipato a tali selezioni —, per i quali la prospettiva di poter diventare docenti di ruolo subirebbe un'ennesima battuta di arresto o quantomeno un rallentamento. Considera, poi, che i test per l'accesso al TFA ordinario hanno di fatto escluso un numero molto alto di docenti, anche a causa di domande mal formulate e pertanto oggetto di forti lamentele da più parti; va comunque considerato che per correggere questi limiti sono stati già effettuati dei « ripescaggi ». Osserva, inoltre, che verrebbe allargata la

possibilità di partecipare al TFA, ma ciò non implica un accesso automatico all'insegnamento e dunque non penalizza il merito di chi ha avuto accesso al TFA ordinario; un'ulteriore ed effettiva selezione sarà rappresentata dai concorsi nei quali sia coloro che sono stati ammessi al TFA ordinario, sia quelli che sarebbero eventualmente ammessi con il TFA speciale saranno valutati in base al merito.

Tra le ragioni che militano contro il provvedimento in esame, ricorda invece il rischio di ottenere un numero di abilitazioni superiore alla domanda, andando contro la logica di una maggiore corrispondenza tra domanda e offerta che ha ispirato il TFA ordinario. Ricorda, poi, che il TFA speciale viene visto da molti, in particolare da coloro che hanno superato le prove di accesso al TFA ordinario, come l'ennesima sanatoria che non riconosce il merito e va a discapito di chi ha studiato, regolarmente superato le prove e pagato per l'iscrizione al TFA. Stigmatizza, quindi, la scarsa tutela per chi sta seguendo il percorso del TFA ordinario, per il quale ci sono ancora nodi in sospeso, come il decreto per i tutor, a cui andrebbe dunque prestata attenzione per individuare soluzioni concrete e rapide. Evidenzia, poi, l'opportunità di evitare di mettere sullo stesso piano docenti che hanno superato una selezione e docenti ammessi senza selezione, nonché il fatto che il TFA speciale rischia di penalizzare ulteriormente i giovani, soprattutto neo-laureati e studenti, che stanno per conseguire la laurea, che nelle graduatorie avranno davanti una molteplicità di docenti con molti anni di servizio alle spalle. Illustra quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra una proposta di parere alternativa da lui presentata, e sottoscritta anche dal collega Granata (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione. Al riguardo, tiene a precisare che il provvedimento in esame non può essere definito come una sanatoria, in quanto l'illegalità è stata commessa piuttosto dal Ministero che ha chia-

mato a insegnare docenti non ancora abilitati. Rileva che proprio per tracciare una linea definitiva oltre la quale il Ministero non affidi più incarichi a soggetti non abilitati, è necessaria l'adozione del provvedimento in esame. Sottolinea, quindi, la necessità che il previsto esame finale sia serio e valuti nel merito le competenze dei candidati. Ricorda, quindi, che nel parere alternativo presentato sono state inserite le seguenti condizioni: che sia modificato il parametro numerico, necessario ad accedere a TFA speciali, orientandolo verso i cosiddetti « 360 giorni » di servizio prestato, anziché i 540 richiesti, che sia preso in debita considerazione il pieno valore abilitante dei corsi d'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002; che siano attivati TFA speciali anche per gli insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per strumento musicale e cioè a chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello all'indirizzo didattico per la classe A077.

Antonino RUSSO (PD) intende innanzitutto sottolineare che il problema da affrontare è molto complesso e meriterebbe un'attenzione molto più ampia. Al riguardo, osserva come il gruppo del PD non si sottrae a tale compito, essendo presente in modo compatto in Commissione, al contrario dei deputati del maggior parte in Parlamento in questa legislatura; auspica in ogni caso di arrivare all'approvazione di un parere condiviso. Non vorrebbe peraltro che fossero altri rispetto al merito della questione i motivi ad indurre alcuni rappresentanti di gruppo a sostenere questa battaglia, vista l'imminenza della tornata elettorale. Segnala quindi come il provvedimento contenga svariati elementi che non convincono il suo gruppo, l'inserimento dei quali nella proposta di parere del relatore costituisce il presupposto per l'espressione di un voto favorevole da parte del gruppo del Pd. Evidenzia, in particolare, che le previsioni recate dall'attuale provvedimento in esame non devono in alcun modo

danneggiare coloro che stanno frequentando il TFA ordinario, i quali pretendono giustamente il rispetto del principio fondamentale del merito. In altre parole, non deve succedere che chi è stato bocciato in sede di TFA ordinario sopravvanzhi i vincitori di quella procedura mediante l'utilizzo del TFA speciale, solo in considerazione del maggior numero di anni di servizio prestati. Ricorda, poi, che era stata inoltrata da parte sua al ministero una richiesta di informazione su una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea in corso, proprio in riferimento al tema del parametro dei 360 giorni. A questa richiesta, precisa che non solo non è stata a lui fornita alcuna risposta, giustificando il diniego con il fatto che la richiesta doveva pervenire da un organo parlamentare e non da un solo componente, ma nemmeno è stato dato seguito alla richiesta in tal senso espressa dalla presidente Ghizzoni, con un atteggiamento assolutamente irrispettoso delle prerogative parlamentari. Invita, pertanto, il Governo a lasciare la definizione di tale percorso al nuovo Governo che sarà formato dopo le elezioni, precisando specificamente cosa intende fare in merito al rapporto tra iscritti al TFA ordinario e TFA speciale, precisando in ogni caso che tale procedura non potrà che partire dall'anno scolastico 2013-2014.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), apprezzando l'equilibrio della relazione dell'onorevole Carra, evidenzia l'opportunità dell'esistenza di un canale privilegiato per il conseguimento dell'abilitazione per quanti hanno prestato il servizio dell'insegnamento e sono la colonna portante della scuola italiana. Rispondendo all'onorevole Russo, ricorda che la battaglia in questione è sostenuta da epoca non sospetta dal suo gruppo. In particolare, egli stesso ha da tempo sollevato il problema che TFA ordinario e TFA speciale dovessero essere espletati contemporaneamente, cosa che il Governo Berlusconi si è ben guardato di fare. Osserva, quindi, come il vero problema consista nel fatto che il TFA speciale è stato fermo per lungo

tempo all'esame del Consiglio di Stato e responsabilmente oggi il Governo in carica lo ha portato all'esame del Parlamento. Ribadisce quindi che la sua posizione politica è coerente con quanto sostenuto in materia nel corso della legislatura, auspicando pertanto che il Governo Monti proceda con l'adozione definitiva del provvedimento in esame, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione, allo scopo di risolvere, secondo principi di giustizia, una situazione che coinvolge una categoria da anni in attesa di un intervento del legislatore.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda come il PD ha dato parere negativo al decreto sul TFA perché ritiene inscindibile il binomio formazione iniziale – reclutamento: occuparsi solo del primo aspetto senza collegarlo con il secondo rischia di creare solo inutili illusioni, continuando ad alimentare il precariato. Non si sofferma nel merito della questione, per brevità di tempo, rinviando alla proposta di legge a prima firma dell'onorevole De Pasquale, recante la proposta del PD su formazione iniziale e reclutamento. Condivide peraltro le considerazioni dell'onorevole Russo sul fatto che occorra separare i percorsi di chi sta facendo il TFA ordinario e di chi farà il TFA speciale, valutandoli in modo diverso. Ritiene in ogni caso – sebbene basterebbero 360 giorni anche non consecutivi – che sia comunque indispensabile che sia valutato nel computo dei giorni anche l'anno scolastico in corso. Occorre poi riconoscere il valore abilitante dei diplomi magistrali ottenuti entro l'anno scolastico 1999-2000.

Segnala, infine, che un gruppo di docenti ha partecipato al corso abilitante speciale indetto dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *ex lege* n. 143 del 2004 e del decreto ministeriale n. 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, ed è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso, al 22 dicembre 2005, non erano stati maturati i 360 giorni di servi-

zio, come previsto dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14. Precisa che i medesimi giorni erano stati maturati successivamente e comunque prima dell'inizio dei corsi e i docenti indicati, pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale ai laboratori, pagando una tassa di iscrizione di 1.750 euro, dopo aver sostenuto con profitto gli esami *in itinere* (diciannove), nonché l'esame finale di Stato. Ricorda dunque che questi docenti, che hanno concluso il percorso di formazione all'insegnamento, seppure senza un'abilitazione riconosciuta, oggi sarebbero costretti a concorrere per il tirocinio formativo attivo, ricominciando un percorso formativo già completato. Chiede, quindi, al relatore di inserire nel parere la previsione della possibilità che queste persone possano sostenere l'esame finale senza dover partecipare all'intero percorso formativo, posto che ne hanno già superato uno.

Rosa DE PASQUALE (PD) rileva che l'atto Governativo risponde alle osservazioni formulate dagli organi consultivi CNPI, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari che avevano già rilevato l'opportunità di tener conto, in qualche modo, nella fase transitoria dal vecchio al nuovo regime dettata dal provvedimento n. 249 del 2010, dell'esperienza professionale maturata, con il servizio prestato, dai docenti, come risulta dalle pagine 1 e 2 della relazione illustrativa dell'atto governativo, e dalla pagina n. 5 del dossier redatto dalla Camera in occasione del presente atto. Inoltre ritiene rilevante richiamare quello che pone in evidenza la relazione illustrativa circa il fabbisogno di docenti che da anni, di fatto, è numericamente molto più rilevante rispetto a quello previsto dall'organico di diritto, anche rispetto alla risposta che può essere data dai docenti con abilitazione. Detta realtà è in modo molto evidente testimoniata dalle migliaia di docenti senza abilitazione chiamati, ad insegnare, dalla terza fascia di Istituto. In questo senso appare convin-

cente quanto sostenuto ancora dalla relazione illustrativa, e cioè che il TFA speciale è stato anche istituito per ridurre progressivamente il ricorso a personale non abilitato, al fine così di poter eliminare le cosiddette «terze fasce d'istituto». Ciò anche con l'intento di formare ed abilitare il più alto numero di docenti, visto che la normativa vigente richiede il possesso dell'abilitazione quale requisito necessario per l'esercizio della funzione docente, e di consentire finalmente una valutazione dei docenti senza abilitazione che già insegnano da molti anni – alcuni addirittura da oltre dieci – e che non sono mai stati in alcun modo né formati né valutati. Sottolinea infatti che in questo senso il TFA speciale prevede che i 19 crediti per il tirocinio si diano per assolti in virtù dei tre anni di insegnamento già effettuato, mentre i 41 crediti restanti siano rimodulati proprio al fine di consolidare le conoscenze disciplinari. Ritiene molto importante inoltre la previsione che l'esame finale verrà rimodulato, rispetto a quello previsto per il TFA ordinario, al fine di consentire di meglio valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento che, a differenza dei percorsi ordinari, non è stata valutata con la prova di accesso, con un esame più corposo rispetto a quello per il TFA ordinario. Inoltre è rilevante che si preveda che tutti coloro che risulteranno abilitati con il TFA speciale confluiscono nella graduatoria di II fascia di istituto, anche se occorrerà tener conto, nel punteggio da attribuire, che la mera anzianità di servizio non abbia prevalenza rispetto alla posizione in graduatoria di coloro che avranno sostenuto il TFA ordinario, e non confluiscono invece nella graduatoria ad esaurimento della I fascia provinciale, che deve rimanere tale per consentire un effettivo esaurimento di detta graduatoria. Ritiene tanto più corretto e segno di serietà, la previsione dell'accesso ai TFA speciali da parte di coloro che insegnano da più di tre anni con almeno 180 giorni di servizio per anno, in base a parametri europei.

Considera d'altra parte indispensabile evidenziare che la materia in esame ri-

guarda esclusivamente le modalità di formazione iniziale dei docenti e di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, ma non affronta in alcun modo le modalità di reclutamento a tempo indeterminato degli stessi. Si tratta di un vulnus molto rilevante e che non consente di chiarire in modo definitivo e costruttivo l'assetto fondamentale della scuola italiana. Sottolinea che alle domande come si diventa insegnante e come la formazione di un insegnante si interseca e diventa base del suo reclutamento e del suo percorso professionale e formativo in servizio, il Partito democratico ha dato delle lungimiranti e precise risposte con il progetto di legge depositato, ancora nel 2008, e che non solo non è stato preso in considerazione dal Ministro Gelmini nel momento in cui ha normato la formazione iniziale dei docenti, ma nemmeno il Parlamento lo ha ritenuto un argomento prioritario da affrontare. Al fine di testimoniare che non da ora i membri della VII Commissione, appartenenti al gruppo del PD, sostengono quanto evidenziato, rinvia al parere contrario ed alternativo a quello espresso dalla maggioranza della Commissione VII, nel 2010 – pubblicato nel resoconto della Commissione cultura del 26 maggio 2010, in occasione del passaggio alla Camera del provvedimento n. 205 dell'allora Governo Berlusconi, relativo alla formazione iniziale dei docenti – il quale prevedeva appunto di considerare congiuntamente il TFA ordinario e il TFA speciale; poca o nessuna essendo la soddisfazione di vantare il merito di averlo detto, rimanendo inascoltati.

Evidenzia in ogni caso che il contrasto fra poveri al quale in questi giorni si sta assistendo tra il personale docente precario che ha avuto accesso al TFA ordinario – che ritiene, a torto o a ragione, di avere diritto, attualmente lui solo, ad abilitarsi – e gli altri precari – che, secondo i primi, questo diritto non dovrebbero avere o per lo meno non con le modalità previste dall'atto governativo in esame –, trova radici nell'incapacità dell'ultimo Governo Berlusconi di normare una materia così delicata, tenendo congiunti formazione

iniziale e reclutamento. Ribadisce che esso è anche il frutto dell'incapacità dello stesso Governo di riconoscere l'istruzione quale settore strategico per il Paese, come accaduto in tanti altri Paesi europei. Un settore nel quale andavano investite risorse invece di operare destabilizzanti tagli lineari che non solo hanno abbassato qualitativamente la proposta del sistema scolastico, ma lo hanno privato di prezioso capitale umano, generando caos e demotivazione.

Francesco Paolo LUCCHESI (Misto-MpA-Sud) intende formulare alcune considerazioni di buon senso, osservando innanzitutto come il provvedimento in esame appare molto importante per la formazione scolastica degli studenti. Ritiene, quindi, come non si tratti assolutamente di una sanatoria, poiché non vi è stato né dolo né colpa degli insegnanti che sono stati invece chiamati direttamente dal Ministero a svolgere funzioni essenziali, senza le quali gli alunni non avrebbero potuto vedere esaudito il proprio diritto alla formazione scolastica. Condivide quindi le osservazioni dei colleghi Carra, Zazzera, Russo e Granata, ritenendo opportuno che il Governo adotti il provvedimento in esame.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ritiene opportuno che l'adozione del provvedimento in esame venga lasciata al prossimo Governo, evidenziando l'opportunità di un'attenta riflessione tra la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento. Osserva, più in generale, come il settore della scuola, strategico per lo sviluppo di tutto il Paese, non abbia ancora visto l'elaborazione di un disegno condiviso di riforme che tenga conto del progredire sempre più di un sapere interculturale. Sottolinea il fatto che gli insegnanti meritano l'elaborazione di una visione riformatrice di medio e lungo periodo che individui la loro missione nel mondo della scuola. Fa quindi appello a tutte le forze politiche affinché il provvedimento in esame sia affrontato dal nuovo Governo nell'ambito di una riforma di tutto il settore della scuola.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), rispondendo all'onorevole De Torre, ricorda che il parere della Commissione non è vincolante nei confronti del Governo, che ha il diritto e il dovere di procedere. Ritiene, anzi, un errore l'eventualità che la Commissione non esprima parere, perché in tal caso si conferirebbe al Governo una delega in bianco. Segnala quindi la propria preoccupazione per il fatto che il provvedimento in esame preveda che con decreto del Ministero siano emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa, e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali aperti a tutti i soggetti aventi titolo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università. Auspica come tale ultima condizione non diventi ostativa al percorso abilitante. Ritiene, inoltre, utile indicare una data di inizio allo stesso percorso abilitante.

Giovanni Battista BACHELET (PD), ricordando che si accinge a svolgere, con emozione, il suo ultimo intervento in Parlamento, un'ultima battaglia a favore della scuola, si rammarica che la sua posizione politica sul provvedimento in questione, dopo essere stata ripresa la settimana scorsa dal *Corriere della sera* e dal *Sole 24-ore*, non abbia ricevuto attenzione dai colleghi del suo e di altri partiti, e solo ieri dagli onorevoli Gelmini e Centemero del PdL. Il merito della questione da lui sollevata è rimasta sotto traccia; sembra che nessuno si voglia assumere la responsabilità di votare contro un provvedimento di cui si dà per scontata l'approvazione. Non vorrebbe che, dimenticando l'adagio inglese *two wrongs don't make a right*, si danneggiassero i bisogni formativi primari degli studenti, aggravando errori fatti in passato con un ulteriore errore. Condivide, in pieno, le considerazioni dell'onorevole Russo: anzitutto che sia tutelato l'esito delle selezioni del TFA ordinario, per un elementare principio di equità e di riconoscimento del merito. Non vorrebbe, infatti, che il provvedimento in esame dive-

nisse lo strumento per consentire ai bocciati del TFA ordinario non solo di rientrare dalla finestra attraverso il TFA speciale, ma addirittura di superare quanti erano stati invece promossi, dei quali un terzo sono anch'essi veterani che hanno però umilmente affrontato e passato tutte le prove di quel concorso. Poiché la nuova procedura parte comunque dall'anno scolastico 2013/2014, dà ragione a Russo anche quando dice che è meglio affidare al nuovo Governo il compito di una riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti. Invita quindi espressamente l'attuale Esecutivo a non procedere all'adozione definitiva del provvedimento in esame. Aggiunge, nel merito, che considera non condivisibile la proposta della collega Siragusa di fissare a 360 giorni, in media 30 giorni per ognuno degli ultimi 12 anni, il parametro per accedere ai TFA speciali; né condivide la teoria della collega De Pasquale sull'esaurimento delle graduatorie. A riguardo, ricorda di avere presentato in Commissione, inutilmente, una interrogazione rivolta a suggerire una diversa soluzione: l'applicazione dell'articolo 4 che in riferimento ai non abilitati prevedeva la riapertura dei concorsi per le graduatorie esaurite. Ribadisce in conclusione l'esigenza che si agisca secondo equità nei confronti di tutti gli aspiranti all'insegnamento e soprattutto agli studenti e alla qualità della scuola.

Il sottosegretario Elena UGOLINI, ringraziando i membri della Commissione per l'utile discussione, precisa innanzitutto che il TFA speciale non si può configurare come una sanatoria poiché prevede una relazione di tirocinio e un esame finale, all'esito del quale i candidati potrebbero essere anche bocciati. Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sulla richiesta di orientare il parametro numerico per accedere ai TFA speciali verso i 360 giorni di servizio prestato, rifacendosi anche a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia. Precisa, poi, che le condizioni n. 2 e n. 3 contenute nella proposta di parere alternativo presentata dall'onore-

vole Zazzera, nonché la richiesta di non penalizzare coloro che frequentano il TFA ordinario, sono preoccupazioni condivise dal dicastero le quali, ove rappresentate dalla Commissione, verranno valutate debitamente. Ricorda infine che la data di avvio del percorso abilitante non è stata prevista perché il provvedimento è stato adottato dal Ministero all'inizio dell'estate del 2012 e ha avuto un lungo iter procedurale presso gli altri organi competenti, per cui non era possibile specificare il termine indicato.

Antonino RUSSO (PD) ritiene assolutamente necessario che il rappresentante del Governo si esprima in ordine alla salvaguardia delle posizioni di coloro che già frequentano il TFA ordinario per non violare il principio del merito. Ribadisce l'esigenza che sia il prossimo Governo ad adottare in via definitiva il provvedimento in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, preso atto dell'orientamento favorevole di tutti i gruppi presenti, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, segnalando che è stato trovato un accordo fra i gruppi, illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni volta a recepire alcune delle indicazioni contenute nella proposta di parere alternativo dei deputati Zazzera e Granata, nonché quelle di altri colleghi (*vedi allegato 3*).

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere, per ricordare che i problemi della scuola vanno affrontati in modo serio e non con provvedimenti che creano ulteriore disagio e che diventano ostativi di una complessiva riforma del settore.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ripropone la richiesta di verifica del numero legale, non perché non apprezzi il lavoro

svolto dai colleghi ma perché ritiene giusto che le questioni di merito siano affrontate dal prossimo Esecutivo. Chiede quindi se altri membri della Commissione intendano associarsi a tale richiesta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver constatato che non vi sono altri deputati a sostegno della richiesta del collega Bachelet, ribadisce quanto indicato circa le condizioni previste al riguardo dal regolamento della Camera.

Francesco Paolo LUCCHESI (Misto-MpA-Sud) esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto fra i gruppi che ha portato alla formulazione di una nuova proposta di parere condivisa, anche perché il problema è serio e va affrontato senza ulteriori dilazioni. Preannuncia quindi il proprio parere favorevole.

Maria COSCIA (PD) preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame. Intende sottolineare l'assenza dei deputati del gruppo del PdL, partito al quale si devono imputare molte delle gravi difficoltà in cui oggi si dibatte il mondo della scuola.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), ritirando la proposta di parere alternativo presentata, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere in esame, osservando come il provvedimento del Governo sia al momento la migliore soluzione possibile, con i correttivi che sono stati indicati.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, ringraziando ancora una volta la presidente per l'atto di responsabilità di convocare la Commissione su un problema così sentito nel mondo della scuola. Sottolinea il fatto che la specificazione in premessa al parere del fatto che siano giunte molte richieste per portare a trecentosessanta giorni il termine per accedere al TFA speciale, rappresenti un segnale forte al Governo, frutto di media-

zione fra i gruppi, punto di partenza per successivi interventi.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), ricordando come anche per lei si tratta dell'ultimo intervento in Commissione, intende ringraziare tutti i colleghi e la presidente Ghizzoni per l'equilibrio dimostrato, unitamente al ringraziamento alla già presidente Aprea. Preannuncia, quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, auspicando la valorizzazione della

scuola quale bene primario per lo sviluppo di tutto il Paese.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, rivolge un ringraziamento a tutti i membri della Commissione, augurando un buon lavoro per la prossima legislatura.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 535);

considerato che l'obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si valuti l'opportunità di sostituire le parole « nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale » con le parole « nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale »;

2. all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento temporale utile per l'iscrizione a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli sia comunque la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 249/2010, ovvero l'arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione « alla » deve essere sostituita con la locuzione « dalla »;

3. si valuti l'opportunità che il comma 16-*bis* dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, nel rinviare ai requisiti previsti dal comma 1-*ter*, specifichi che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 15, citati nello stesso comma 1-*ter* ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria;

4. con riguardo alla possibilità di istituire ed attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 249/2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo ovvero, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi « relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento », di stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli isti-

tuti tecnici superiori, si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima previsione riguardi solo l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l'attivazione di tutti i percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione;

5. si valuti l'opportunità di un chiarimento sul richiamo al D.P.R. n. 89 del

2009, relativo al primo ciclo, contenuto nella tabella 11-*bis*;

6. con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *j*), si consideri se sia necessario richiamare solo l'articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e non, invece, gli articoli 399 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAI DEPUTATI ZAZZERA E GRANATA**

La VII Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto in titolo;

considerato che il provvedimento modifica il decreto ministeriale n. 249 del 2010 sui seguenti aspetti:

sul piano della programmazione degli accessi alla professione insegnante, che non avverrà più solo in base ai posti vacanti in organico, bensì tenendo conto anche dei posti di fatto disponibili ancorché non vacanti;

sul piano della istituzione di un percorso abilitante speciale per coloro i quali abbiano svolto supplenze con contratto a tempo determinato per almeno tre anni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012;

manifestate perplessità sottese alla definizione dei parametri di accesso al TFA speciale;

in particolare, si dispone che, ai fini del raggiungimento del triennio di servizio necessario per essere ammessi ai Tfa speciali, è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni

oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

la succitata disposizione, con i nuovi requisiti di servizio, non trova riscontri nella normativa italiana né in quella europea, infatti durante gli ultimi anni i corsi abilitanti riservati sono stati organizzati prima dai Provveditorati agli Studi e poi dalle Università, chiedendo al personale precario 360 giorni di servizio svolto;

inoltre, lo schema di regolamento all'esame, all'articolo 4 comma 1, lettera i), modifica l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 10 settembre 2012, n. 249, che istituisce «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria»; infatti dispone che sono ammessi al suddetto percorso formativo, senza sostenere la prova di accesso, i soggetti in possesso dei requisiti, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria, i servizi prestati nella scuola dell'infanzia valgono anche ai fini del Tfa speciali nella primaria e viceversa, fermo restando che l'aspirante ha l'obbligo di optare per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria;

nonostante la modifica intervenuta, la disposizione continua ad essere incoe-

rente con la delega conferita dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una « abilitazione » a personale docente già, per legge, abilitato, e certamente non necessitate di una « formazione iniziale », giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzato concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di « maturità » sia della qualifica professionale di « abilitazione » magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, pertanto appare immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch'essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;

considerato che sarebbe stata opportuna l'attivazione dei TFA speciali per gli insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per strumento musicale e cioè a chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077;

considerato ingiustificabile il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento, dato che i TFA speciali dovrebbero aver luogo contestualmente ai TFA ordinari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. che sia modificato il parametro numerico, necessario per accedere ai TFA speciali, orientandolo verso i cosiddetti « 360 giorni » di servizio prestato, anziché ai 540 richiesti;

2. che sia preso in debita considerazione il pieno valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02;

3. che ci si attivi affinché anche per gli insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per strumento musicale e cioè a chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077, siano attivati i TFA speciali.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 535);

considerato che l'obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;

considerato che giungono molte richieste di portare a trecentosessanta giorni il termine per accedere al TFA speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. occorre differenziare attraverso i punteggi da attribuire, la condizione di coloro che sosterranno il TFA speciale, da quella di coloro che stanno partecipando al TFA ordinario, onde evitare che la mera anzianità possa valere più del merito;

2. sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02;

3. siano attivati anche i TFA speciali per gli insegnanti di strumento musicale e cioè per chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077;

4. sia considerato valido per il raggiungimento dei cinquecentoquaranta giorni il servizio scolastico prestato nell'anno scolastico 2012/2013;

5. si prevedano adeguate forme di compensazione nella determinazione del contingente di tutor anche attraverso appositi accordi con la CRUI affinché non si verifichi un aggravio della contribuzione a carico dei tirocinanti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di sostituire le parole « nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale » con le parole « nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale »;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di chiarire se il

riferimento temporale utile per l'iscrizione a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli sia comunque la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 249/2010, ovvero l'arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione «alla» deve essere sostituita con la locuzione «dalla»;

c) si valuti l'opportunità che il comma 16-*bis* dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, nel rinviare ai requisiti previsti dal comma 1-*ter*, specifichi che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 15, citati nello stesso comma 1-*ter* ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria;

d) con riguardo alla possibilità di istituire ed attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 249/2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo ovvero, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi «relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento», di stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori, si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima previsione riguardi solo l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l'attivazione di tutti

i percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione;

e) si valuti l'opportunità di un chiarimento sul richiamo al D.P.R. n. 89 del 2009, relativo al primo ciclo, contenuto nella tabella 11-*bis*;

f) con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera j), si consideri se sia necessario richiamare solo l'articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e non, invece, gli articoli 399 e seguenti dello stesso decreto legislativo;

g) si valuti infine l'opportunità che abbiano la possibilità di sostenere l'esame finale senza dover partecipare all'intero percorso formativo, posto che ne hanno già superato uno, i docenti che hanno partecipato al corso abilitante speciale indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *ex lege* n. 143 del 2004 – decreto ministeriale 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, essendo stati inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso (22 dicembre 2005), non avevano maturato i 360 giorni di servizio, come previsto dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma li avevano maturati successivamente e comunque prima dell'inizio dei corsi, e che pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale e laboratori.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sul Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. Atto n. 539 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)</i>	14
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del deputato Bernardini ed altri)</i>	16
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	18

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Ernfried Obrist a presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UIITS). Nomina n. 165 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione interparlamentare sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Bruxelles 28-29 gennaio 2013)	22
<i>ALLEGATO (Relazione depositata dal Presidente)</i>	27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. Atto n. 539 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 535 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	40
Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 535 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) ...	40
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Zazzera e Granata</i>) ...	59
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0007820